


Misure Specifiche di Conservazione del SIC-ZPS IT4020027 CRONOVILLA



PROVINCIA
DI PARMA



ISTITUTO DELTA
ECOLOGIA APPLICATA

ISTITUTO DELTA
ECOLOGIA APPLICATA s.r.l.
VIA S. BARTOLOMEO, 28/B - (R/F)
44124 FERRARA - ITALIA
TEL. +39 0532 977865
FAX. +39 0532 977861
istitutodelta@istitutodelta.it

www.istitutodelta.it

LABORATORIO CRIP
VIA DELL'AGRICOLTURA, 17
44020 GORIZIO (FE) - ITALIA
TEL. E FAX. +39 0533 995437

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008

Certificato N° 26 0 0028 112
ANAGRAFE NAZIONALE DELLE
RICERCHE N. 53172DPV
COD. FISC. 01914 E REGISTRO
IMPRESSE FE 0154310381

Pagina intenzionalmente vuota per la stampa in fronte retro.

Riferimento archivio digitale: IT4020027_SIC-ZPS_CRONOVILLA_Rev09.doc

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	1
2	QUADRO CONOSCITIVO	2
2.1	COMPONENTI FISICHE	2
2.1.1	Inquadramento territoriale.....	2
2.1.2	Clima.....	4
2.1.3	Geologia e geomorfologia.....	4
2.1.4	Substrato pedogenetico e suolo	6
2.1.5	Idrologia	7
2.2	COMPONENTI BIOLOGICHE	8
2.2.1	Habitat	8
2.2.2	Flora.....	12
2.2.3	Fauna.....	12
2.2.4	Uso del suolo	17
2.3	DESCRIZIONE PAESAGGISTICA	23
2.4	COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE	24
2.4.1	Inventario dei livelli di tutela del sito	26
2.4.2	Inventario degli strumenti di pianificazione.....	50
2.4.3	Inventario della Normativa vigente	78
2.4.4	Inventario e valutazione delle interferenze ambientali.....	91
3	STATO DI CONSERVAZIONE	91
3.1	ANALISI DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE.....	91
3.2	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PARAMETRI.....	104
3.2.1	Soglie di criticità degli indicatori.....	104
3.3	VERIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DI HABITAT E SPECIE.....	105
3.4	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE	106
4	MINACCE	108
5	OBIETTIVI	110
6	STRATEGIA DI CONSERVAZIONE	111
6.1	MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE	111
6.2	NORME PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	111
7	MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI	113
8	ELABORATI ED ALLEGATI TECNICI DELLE MISURE	114
9	BIBLIOGRAFIA	114

Pagina intenzionalmente vuota per la stampa in fronte retro.

1 INTRODUZIONE

La tutela e la gestione dei Siti di Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti appositamente individuati dalla normativa europea. La Regione e gli Enti gestori dei Siti (Parchi e Province) sono dunque chiamati ad emanare ed attuare le misure di conservazione generali e specifiche e i piani di gestione,

Le precedenti misure di conservazione delle ZPS, individuate dalla Regione Emilia-Romagna con:

- D.G.R. n. 1435 del 17 ottobre 2006 "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."
- D.G.R. n. 1935 del 29 dicembre 2006 "Rettifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."
- D.G.R. n. 1288 del 27 agosto 2007 "Modifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."

sono state abrogate e sostituite dalla vigente D.G.R. n. 1224 del 28/04/2008 recante "Recepimento D.M. n.184/07 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione e gestione delle ZPS, ai sensi delle Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07".

Ai sensi del sopraccitato D.M. 184/07 "criteri minimi uniformi", la DGR 1124/2008 promuove concrete azioni di tutela da parte degli Enti gestori (Parchi e Province), volte ad una gestione oculata e sostenibile dei Siti della Rete Natura 2000.

A tale scopo la Regione Emilia Romagna ha attivato la specifica sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 "Realizzazione delle misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000".

Con Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 (B.U.R. n. 303 del 17.10.13) sono poi state approvate le "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" che sostituiscono le precedenti Misure di Conservazione e sono inoltre valide sia per le ZPS sia per i SIC.

2 QUADRO CONOSCITIVO

2.1 COMPONENTI FISICHE

2.1.1 Inquadramento territoriale

Il sito, istituito con GR n.893 del 2 luglio 2012 ha una superficie totale di 91 ettari ed è interamente compreso nella Provincia di Parma, e nel solo Comune di Traversetolo.

La collocazione del sito, in rapporto agli altri siti Natura 2000 più vicini, è rappresentata in Figura. 1.



Misure Specifiche di Conservazione

SIC-ZPS IT4020027
CRONOVILLA

Quadro Conoscitivo

TAVOLA: Collocazione e confini del sito

Dicembre 2013

Nome File:
TAVOLA_Confini_MsC_PR_Cronovilla_2013




1:250.000

Formmto originale: A3

ISTITUTO DELTA
ECOLOGIA APPLICATA

ISO 9001
Certificato N° 08-0-0009-TC
ANAGRAFICO NAZIONALE DELLE
RICERCHE N. 831720P



Legenda

Comuni interessati

□ TRAVERSETOLO

TIPO, CODICE, NOME

■ SIC-ZPS, IT4020027, CRONOVILLA

■ Confini Provinciali




Figura 1: Perimetrazione del sito in oggetto, comuni interessati e rapporto con altri siti Natura 2000.

2.1.2 Clima

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed un'elevata escursione termica estiva. Il clima locale ha variazioni anche significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, costa e pianura ma gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna sono quelli della Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest dall'arco alpino e a est dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può essere considerata tipica per tutto il bacino.

Il sito in oggetto ricade al confine tra i tipi climatico 8 e 6, come da carta dei tipi climatici della regione Emilia-Romagna in Figura 2.




Figura 2: Carta dei tipi climatici della Regione Emilia-Romagna in relazione al sito.

2.1.3 Geologia e geomorfologia

Il sito in oggetto ricade in una porzione non coperta dalla carta geomorfologica della regione Emilia-Romagna **Figura 4**, pertanto non sono disponibili informazioni al riguardo. Tuttavia nel "Piano delle Attività estrattive", variante 2012 del Comune di Traversetolo sono presenti informazioni, si riporta come sintesi l'elaborato A3 in **Figura 3**.




Figura 3: elaborato A3, "Piano delle Attività estrattive", variante 2012 del Comune di Traversetolo.




Figura 4: carta geomorfologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

2.1.4 Substrato pedogenetico e suolo

Secondo la carta pedologica della regione Emilia-Romagna, riportata in Figura 5, i suoli del sito ricadono nella porzione occidentale nella categoria 3Af “Suoli a pendenza tipica 0,2-0,8%; molto profondi; a tessitura media; a buona disponibilita' di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini.”, Sedimenti fluviali a tessitura media, e la porzione orientale ricade invece nella categoria ALV “alveo di piena ordinaria”.




Figura 5: carta pedologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

2.1.5 Idrologia

Dal punto di vista dei bacini idrografici il sito in oggetto ricade all'interno del bacino principale del fiume Po e del bacino idrografico secondario dell'Enza, come da suddivisione ISPRA cartografata in Figura 6.




Figura 6: bacini igrografici principali, fonte dati Ispra, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

2.2 COMPONENTI BIOLOGICHE

Di seguito vengono descritte le componenti biologiche del sito suddivise per habitat e raggruppamenti tassonomici principali. Le informazioni sono state ricavate da analisi bibliografiche e rilevamenti di campo, eseguiti nell'anno 2013.

I dati sono stati comparati con quanto riportato nel formulario standard, in modo da poter evidenziare eventuali variazioni.

2.2.1 Habitat

Prima dell'aggiornamento condotto con indagini su campo nel corso del 2013 risultavano presenti 14 Habitat Natura 2000, di cui cinque prioritari, come riportato nella tabella sottostante.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
3130	Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di <i>Littorella</i> o di <i>Isoetes</i> o vegetazione annua delle rive riemerse (<i>Nanocyperetalia</i>)	
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	
3170	Stagni temporanei mediterranei	*
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i>	

	p.p.	
6110	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alysso-Sedion albi</i>	*
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	*
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion	
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del Caricion davallianae	*
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	*
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

Tabella 1 Elenco degli habitat di interesse comunitario elencati dalla scheda del formulario standard.

Le indagini su campo hanno aggiornato la cartografia degli habitat, rappresentata in Figura 7, l'elenco aggiornato è riportato nella tabella sottostante. Rispetto alle indagini iniziali non tutti gli habitat individuati nelle fasi preliminari sono stati confermati, sono però state individuate altre tipologie.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
3130	Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di <i>Littorella</i> o di <i>Isoetes</i> o vegetazione annua delle rive riemerse (<i>Nanocyperetalia</i>)	
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	
3270	<i>Chenopodietum rubri</i> dei fiumi submontani	*
6110	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alysso-Sedion albi</i>	*
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	*
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	
91AA	Boschi orientali di quercia bianca	*
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

Tabella 2: Habitat interesse comunitario censiti nel 2013..

Oltre agli habitat Natura 2000 sono stati individuati i seguenti due habitat di interesse Regionale:

“Pa - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: *Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition)*”

“Mc - *Cariceti e Cipereti a grandi Carex e Cyperus (Magnocaricion)*”.

Rispetto alle indagini iniziali non sono stati rilevati i seguenti habitat:

3170* Stagni temporanei mediterranei: le comunità appartenenti a questo habitat, caratteristicamente sviluppate in piccoli stagni, sono floristicamente ben distinte da quelle dell'habitat 3130, invece presente. La classe *Isoeto – Nanojuncetea* Br.-Bl. & R. Tüxen ex Westhoff et al. 1946 è un syntaxon complesso sia dal punto di vista fitosociologico che ecologico: una recente revisione ha consentito di inquadrare le comunità relative negli habitat 3120, 3130 e 3170* (Bagella et al., 2007). Il 3120 include comunità delle alleanze *Preslion cervinae*, *Cicendio-Solenopsion* e *Agrostion pourretii*, nessuna delle tre compresa

sul territorio in esame, il 3130 include le comunità del *Nanocyperion* del nostro territorio, e il 3170* solo quelle degli stagni temporanei con flora terofitica e geofitica mediterranea, dell'alleanza *Isoetion* non presente in Emilia-Romagna.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*: anche questo habitat ha sufficienti caratteristiche di mediterraneità per essere considerato in ambito regionale come presente solo lungo la costa, mentre le praterie analoghe d'impronta continentale come avviene nel sito in esame sono da attribuirsi più correttamente al 6410 già segnalato. Le specie in comune tra i due habitat, ad es. *Scirpoides holoschoenus* di grande ampiezza ecologica, sono da considerare come penetrazioni mediterranee in questo habitat di tipo continentale.

7210* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*: l'habitat è caratterizzato inequivocabilmente dalla presenza della specie *Cladium mariscus*, rara in ambito continentale e non identificata nel corso dei sopralluoghi. Non ci sentiamo tuttavia di escluderne la presenza, poiché esistono segnalazioni non lontane, ad es. lungo il torrente Nure a Vigolzone (PC) (Romani E., su Acta Plantarum maggio 2011), ma anche in questo caso non risulta dalla cartografia redatta.

91E0* I confini tra questo habitat, il 91F0 e il 92A0 sono sfumati, trattandosi di boschi dalla composizione floristica simile, che si collocano in posizioni bionomiche contigue e per di più soggette a variazioni. La scelta è stata per l'attribuzione al 91F0 per somiglianza a quanto rilevato lungo il Po e i suoi principali affluenti, mentre il 91E0* è stato considerato in senso restrittivo, in ambito regionale limitato alle ontanete e ai saliceti arborei ripariali lungo i torrenti dei piani collinare e montano. Poiché indubbiamente anche lungo l'Enza è possibile l'esistenza di tale habitat, studi più dettagliati lungo tutta l'asta fluviale potranno in futuro indurre a modificare l'attribuzione.




Figura 7: carta degli habitat del sito in oggetto, aggiornamento 2013, gli habitat associati sono riportati come etichette, pertanto in legenda appaiono solo gli habitat principali..

2.2.2 Flora

Nel sito è presente una specie floristica protetta dall'Allegato II Dir. Habitat, l'*Anacamptis pyramidalis*, già citata nel formulario standard, il censimento 2013 non ha evidenziato la presenza di ulteriori specie in Allegato II.

2.2.3 Fauna

Mammiferi

Nel sito è presente una specie di mammiferi protetta dall'Allegato II Dir. Habitat, il *Myotis myotis*, già citata nel formulario standard, il censimento 2013 non ha rilevato la presenza di altre specie di allegato II Dir Habitat.

Durante il censimento sono però state rilevate le seguenti specie di interesse Regionale e di allegato IV Dir. Habitat.

Eptesicus serotinus

Hypsugo savii

Myotis daubentonii

Nyctalus noctula

Pipistrellus kuhlii

Pipistrellus pipistrellus

Tadarida teniotis

Avifauna

Nel sito sono presenti 170 specie avifaunistiche protette All'Art. 4 Dir. Uccelli (2009/147/CE), elencate nella tabella sottostante, di cui 45 in Allegato I Dir. Uccelli, come da tabella sottostante.

Tabella 3: Uccelli protetti All'Art. 4 protette All'Art. 4 della Direttiva 2009/147/CE secondo il formulario standard del sito.

Codice Natura 2000	Nome scientifico	Nome italiano	All. I Dir. 2009/147/CE
A086	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione	
A294	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Pagliarolo	Si
A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola comune	
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo	
A324	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	
A247	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Si
A110	<i>Alectoris rufa</i>	Pernice rossa	
A054	<i>Anas acuta</i>	Codone	
A056	<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	
A052	<i>Anas crecca</i>	Alzavola	
A050	<i>Anas penelope</i>	Fischione	

A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	
A055	<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	
A043	<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	
A039	<i>Anser fabalis</i>	Oca granaiola	
A255	<i>Anthus campestris</i>	Calandro	Si
A257	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	
A256	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone	
A226	<i>Apus apus</i>	Rondone comune	
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	
A028	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	Si
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	Si
A222	<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	Si
A221	<i>Asio otus</i>	Gufo comune	
A218	<i>Athene noctua</i>	Civetta	
A059	<i>Aythya ferina</i>	Moriglione	
A061	<i>Aythya fuligula</i>	Moretta	
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	Si
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	Si
A025	<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	
A087	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	
A088	<i>Buteo lagopus</i>	Poiana calzata	
A133	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	Si
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	Si
A149	<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera	
A145	<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio comune	
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiapapere	Si
A366	<i>Carduelis cannabina</i>	Fanello	
A364	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	
A365	<i>Carduelis spinus</i>	Lucherino	
A027	<i>Casmerodius albus</i> (<i>Egretta alba</i> / <i>Ardea alba</i>)	Airone bianco maggiore	Si
A335	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino	
A288	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	
A136	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	
A196	<i>Chlidonias hybrida</i> (<i>C. hybridus</i>)	Mignattino piombato	Si
A197	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	Si
A363	<i>Carduelis/Chloris chloris</i>	Verdone	
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	
A030	<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera	Si
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	Si
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Si
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Si
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	Si
A289	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	
A373	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Frosone	
A206	<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico	
A208	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	Si
A615	<i>Corvus cornix</i>	Cornacchia grigia	
A627	<i>Corvus corone corone</i>	Cornacchia	
A347	<i>Corvus monedula</i>	Taccola	
A113	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	

A212	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	
A036	<i>Cygnus olor</i>	Cigno reale	
A253	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	
A237	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	
A240	<i>Dendrocopos minor</i>	Picchio rosso minore	
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	
A383	<i>Emberiza calandra</i>	Strillozzo	
A377	<i>Emberiza cirius</i>	Zigolo nero	
A376	<i>Emberiza citrinella</i>	Zigolo giallo	
A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	Si
A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	
A269	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	Si
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	Si
A099	<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio	
A096	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	
A359	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	
A360	<i>Fringilla montifringilla</i>	Peppola	
A125	<i>Fulica atra</i>	Folaga	
A153	<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	
A342	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	
A127	<i>Grus grus</i>	Gru	Si
A092	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aquila minore	Si
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Si
A300	<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino comune	
A251	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	
A177	<i>Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)</i>	Gabbianello	Si
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	Si
A233	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo	
A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Si
A339	<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	Si
A341	<i>Lanius senator</i>	Averla capirosa	
A459	<i>Larus cachinnans</i>	Gabbiano reale nordico	
A179	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	
A246	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	Si
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	
A272	<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro	Si
A152	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino	
A230	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	Si
A074	<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	Si
A262	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	
A261	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	
A260	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	
A319	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	
A160	<i>Numenius arquata</i>	Chiurlo maggiore	
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Si
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco	
A337	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	
A214	<i>Otus scops</i>	Assiolo	
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	Si
A329	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	

A330	<i>Parus major</i>	Cinciallegra	
A325	<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia	
A621	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia	
A356	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	
A112	<i>Perdix perdix</i>	Starna	
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	Si
A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano	
A115	<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	Si
A315	<i>Phylloscopus collybita</i>	Luí piccolo	
A316	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Luí grosso	
A273	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino	
A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso comune	
A343	<i>Pica pica</i>	Gazza	
A235	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio	Si
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	Si
A005	<i>Podiceps cristatus</i>	Svasso maggiore	
A008	<i>Podiceps nigricollis</i>	Svasso piccolo	
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	Si
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	Si
A266	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione	
A317	<i>Regulus regulus</i>	Regolo	
A336	<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	
A249	<i>Riparia riparia</i>	Topino	
A276	<i>Saxicola torquatus</i>	Saltimpalo	
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	
A361	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	
A332	<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	Si
A195	<i>Sternula albifrons (Sterna albifrons)</i>	Fratichello	Si
A209	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare	
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica	
A219	<i>Strix aluco</i>	Allocco	
A351	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	
A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	
A304	<i>Sylvia cantillans</i>	Sterpazzolina comune	
A309	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	
A166	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	Si
A164	<i>Tringa nebularia</i>	Pantana	
A165	<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	
A162	<i>Tringa totanus</i>	Pettegola	
A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	
A286	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	
A283	<i>Turdus merula</i>	Merlo	
A285	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	
A284	<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	
A287	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	
A232	<i>Upupa epops</i>	Upupa	
A142	<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	

Erpetofauna

Nel sito è segnalata un'unica specie di anfibi di interesse Comunitario, il *Triturus carnifex*, come da tabella sottostante già presente nel formulario standard del sito. I censimenti non hanno individuato la presenza di altre specie all'allegato II Dir. Habitat.

Tabella 5. Anfibi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Nome	Prioritario
<i>Triturus carnifex</i>	

Ittiofauna

Per la fauna ittica non si riportano altre specie oltre a quelle già riportate nel formulario standard del sito, di cui all'allegato II Direttiva Habitat, elencate nella tabella sottostante.

Tabella 6. Specie ittiche presenti nel sito elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Specie	Priorità
<i>Barbus plebejus</i> □	
<i>Cobitis taenia</i>	
<i>Protochondrostoma genei</i> □ / <i>Chondrostoma genei</i>	
<i>Telestes muticellus</i> / <i>Leuciscus soufia</i>	

Le specie lasca *Protochondrostoma genei* ed il vairone *Telestes muticellus* risultano protetti in Allegato II della Direttiva Habitat sebbene sia ivi riportate come *Chondrostoma genei* e *Leuciscus soufia*, la differenza consiste in un cambiamento di tipo tassonomico.

Invertebrati

Il formulario standard del sito riporta la presenza di quattro specie di invertebrati di cui una prioritaria, tra cui tre insetti ed un crostaceo Astacidae (*Austropotamobius pallipes*), protetti dall'allegato II Dir. Habitat, come riportato nella tabella sottostante. Il censimento 2013 non ha individuato altre specie di cui allegato II Dir. Habitat.

Tabella 4: Invertebrati da formulario standard del sito elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Nome	Prioritario
<i>Lycaena dispar</i>	
<i>Lucanus cervus</i>	
<i>Austropotamobius pallipes</i>	
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	*

2.2.4 Uso del suolo

L'analisi dell'uso del suolo è stata condotta suddividendo la Provincia di Parma in due zone tra loro differenti per caratteristiche fisiche macroscopiche, pianura e montagna utilizzando come linea di demarcazione le unità di paesaggio del PTPR, riportate in Figura 11. La collocazione del sito e l'uso del suolo sono rappresentati in **Figura 10**.

L'analisi dell'uso del suolo della pianura al primo livello **Tabella 5** e **Figura 8**, evidenzia un contesto generale dominato da una categoria: "Superfici agricole utilizzate" (79%), a seguire la categoria con frequenza maggiore è "Superfici artificiali", che insieme ricoprono il 94% del territorio. Si noti che la categoria Zone umide, compare con un valore percentuale pari a 0 ma in realtà presenti con una superficie di 219 ha, che dal punto di vista percentuale costituiscono lo 0,2%.

Tabella 5: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Livello 1		%
1	Superfici artificiali	15
2	Superfici agricole utilizzate	79
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	1
4	Zone umide	0
5	Corpi idrici	5
		100




Figura 8: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, **Tabella 6** e Figura 9, è inoltre evidente che le superfici agricole utilizzate sono al 77% "Seminativi semplici irrigui", a seguire le categorie a frequenza maggiore sono Insediamenti produttivi 4,2% e Tessuto residenziale rado 3,82%, queste tre categorie raggiungono insieme l'85% del territorio. Preme evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

Tabella 6: uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl. N.B. le categorie in tabella con una percentuale pari allo 0,00 sono effettivamente presenti ma con superfici il cui peso percentuale va oltre la seconda cifra decimale.

Sigla	Codice	Etichetta	%
Ec	1111	Tessuto residenziale compatto e denso	0,20
Er	1112	Tessuto residenziale rado	3,82
Ed	1120	Tessuto residenziale discontinuo	2,22
la	1211	Insediamenti produttivi	4,20
lc	1212	Insediamenti commerciali	0,11
ls	1213	Insediamenti di servizi	0,37
lo	1214	Insediamenti ospedalieri	0,06
lt	1215	Impianti tecnologici	0,05
Rs	1221	Reti stradali	0,70
Rf	1222	Reti ferroviarie	0,28
Rm	1223	Impianti di smistamento merci	0,03
Re	1225	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	0,02
Nd	1232	Aree portuali da diporto	0,00
Fc	1241	Aeroporti commerciali	0,10
Qa	1311	Aree estrattive attive	0,45
Qi	1312	Aree estrattive inattive	0,19
Qq	1321	Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	0,01
Qu	1322	Discariche di rifiuti solidi urbani	0,01
Qr	1323	Depositi di rottami	0,00
Qc	1331	Cantieri e scavi	0,55
Qs	1332	Suoli rimaneggiati e artefatti	0,25
Vp	1411	Parchi e ville	0,54
Vx	1412	Aree incolte urbane	0,21
Vs	1422	Aree sportive	0,35
Vd	1423	Parchi di divertimento	0,00
Vq	1424	Campi da golf	0,03
Vi	1425	Ippodromi	0,09
Va	1426	Autodromi	0,01
Vm	1430	Cimiteri	0,05
Sn	2110	Seminativi non irrigui	0,02

Se	2121	Seminativi semplici irrigui	76,62
Sv	2122	Vivai	0,02
So	2123	Colture orticole	0,11
Cv	2210	Vigneti	0,05
Cf	2220	Frutteti	0,09
Cp	2241	Pioppeti colturali	1,80
Cl	2242	Altre colture da legno	0,10
Pp	2310	Prati stabili	0,17
Zt	2410	Colture temporanee associate a colture permanenti	0,04
Zo	2420	Sistemi colturali e particellari complessi	0,09
Ze	2430	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	0,04
Bq	3112	Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni	0,01
Bs	3113	Boschi a prevalenza di salici e pioppi	0,16
Bp	3114	Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini	0,01
Tn	3231	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	0,70
Ta	3232	Rimboschimenti recenti	0,05
Ui	4110	Zone umide interne	0,21
Af	5111	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	2,61
Av	5112	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	1,21
Ar	5113	Argini	0,18
Ac	5114	Canali e idrovie	0,40
Ax	5123	Bacini artificiali	0,39
Aa	5124	Acquacoltura in ambiente continentale	0,01
			100,00



Figura 9: area di pianura distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.




Figura 10: tavola dell'uso del suolo della Provincia di Parma, in evidenza il sito in oggetto. Per ragioni di spazio la legenda è riportata in Tabella 7. Fonte dati Regione Emilia-Romagna uso del suolo 2008. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Legenda Uso suolo

1111 Ec Tessuto residenziale compatto e denso	2130 Sr Risaie
1112 Er Tessuto residenziale rado	2210 Cv Vigneti
1120 Ed Tessuto residenziale discontinuo	2220 Cf Frutteti
1211 Ia Insediamenti produttivi	2230 Co Oliveti
1212 Ic Insediamenti commerciali	2241 Cp Pioppeti colturali
1213 Is Insediamenti di servizi	2242 Ci Altre colture da legno
1214 Io Insediamenti ospedalieri	2310 Pp Prati stabili
1215 It Impianti tecnologici	2410 Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
1221 Rs Reti stradali	2420 Zo Sistemi colturali e particellari complessi
1222 Rf Reti ferroviarie	2430 Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
1223 Rm Impianti di smistamento merci	3111 Bf Boschi a prevalenza di faggi
1224 Rt Impianti delle telecomunicazioni	3112 Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
1225 Re Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	3113 Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
1226 Ri Reti per la distribuzione idrica	3114 Bp Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini
1231 Nc Aree portuali commerciali	3115 Bc Castagneti da frutto
1232 Nd Aree portuali da diporto	3120 Ba Boschi di conifere
1233 Np Aree portuali per la pesca	3130 Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
1241 Fc Aeroporti commerciali	3210 Tp Praterie e brughiere di alta quota
1242 Fs Aeroporti per volo sportivo e eliporti	3220 Tc Cespuglieti e arbusteti
1243 Fm Aeroporti militari	3231 Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
1311 Qa Aree estrattive attive	3232 Ta Rimboschimenti recenti
1312 Qi Aree estrattive inattive	3310 Ds Spiagge, dune e sabbie
1321 Qq Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	3320 Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
1322 Qu Discariche di rifiuti solidi urbani	3331 Dc Aree calanchive
1323 Qr Depositi di rottami	3332 Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
1331 Qc Cantieri e scavi	3340 Di Aree percorse da incendi
1332 Qs Suoli rimaneggiati e artefatti	4110 Ui Zone umide interne
1411 Vp Parchi e ville	4120 Ut Torbiere
1412 Vx Aree incolte urbane	4211 Up Zone umide salmastre
1421 Vt Campeggi e strutture turistico-ricettive	4212 Uv Valli salmastre
1422 Vs Aree sportive	4213 Ua Acquaculture in zone umide salmastre
1423 Vd Parchi di divertimento	4220 Us Saline
1424 Vq Campi da golf	5111 Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
1425 Vi Ippodromi	5112 Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
1426 Va Autodromi	5113 Ar Argini
1427 Vr Aree archeologiche	5114 Ac Canali e idrovie
1428 Vb Stabilimenti balneari	5121 An Bacini naturali
1430 Vm Cimiteri	5122 Ap Bacini produttivi
2110 Sn Seminativi non irrigui	5123 Ax Bacini artificiali
2121 Se Seminativi semplici irrigui	5124 Aa Acquaculture in ambiente continentale
2122 Sv Vivai	5211 Ma Acquaculture in mare
2123 So Colture orticole	

Tabella 7: legenda dell'uso del suolo.

2.3 DESCRIZIONE PAESAGGISTICA

Il sito in oggetto dal punto di vista delle unità di paesaggio definite dal PTPR ricade nell'unità di paesaggio N°9 Pianura Parmense, **Figura 11**.




Figura 11: Unità di paesaggio, Fonte dati Regione Emilia-Romagna PTPR.

Il sito però non rientra nelle perimetrazioni di altre tipologie di aree protette, vedasi Figura 12. In alcuni casi l'area del sito viene riferita come "Oasi" ma in modo improprio.




Figura 12: Tipologie di aree protette vicine al sito, Fonte dati Regione Emilia-Romagna.

2.4 COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE

Il sito ha una superficie di 91 ettari, non ha quindi dimensioni e caratteristiche tali da sostenere una economia di per sé, tuttavia possiede una valenza socio-economica per la fruizione e come sito Natura 2000 anche per il valore dei servizi ecosistemici connessi. Di seguito si riporta un'analisi del territorio provinciale, in quanto la conservazione non è possibile considerandoli come singoli siti, come evidenziato anche dalla Dir. Direttiva 92/43 Art.3.

Quadro socio - economico

A livello regionale, il quadro economico rispecchia quello nazionale, che continua a registrare una recessione dell'economia, anche nel 2013. La flessione del Pil è dell'1,4% rispetto all'anno precedente (-1,8 %), una contrazione che interessa tutti i settori e, in misura superiore, costruzioni e manifatturiero¹. L'economia parmense non è stata risparmiata dalla recessione che ha investito il Paese².

¹ Rapporto 2013 sull'economia regionale, Unioncamere e Regione Emilia Romagna.

² Dati tratti da:

- Congiuntura economica parmense. Indagine sulle piccole e medie imprese 2° trimestre 2013, Camera di Commercio Parma;
- Primo rapporto sull'economia di Parma nel 2012, gennaio 2013, Camera di Commercio di Parma;

Il rallentamento dell'economia, manifestatosi negli ultimi mesi del 2011, proseguita per tutto il 2012, continua a farsi sentire anche nel secondo trimestre del 2013 ma pare alleviarsi la tendenza negativa.

Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, redatto sul finire dello scorso febbraio, nel 2012 il valore aggiunto parmense dovrebbe diminuire, in termini reali, del 2,3 per cento rispetto all'anno precedente, riportando l'output al di sotto dei livelli del 2010 (-0,4 per cento) e del 2008 (-5,2 per cento), prima cioè che la crisi nata dai mutui statunitensi ad alto rischio si manifestasse in tutta la sua gravità. Ad eccezione della produzione, tutti i principali indicatori congiunturali provinciali evidenziano un andamento migliore rispetto a quelli regionali.

Il calo produttivo che ne è conseguito è stato determinato da tutte le classi dimensionali, in particolare nelle imprese più strutturate, da 50 a 499 dipendenti, la produzione è diminuita più che nella piccola dimensione, fino a 9 dipendenti.

In ambito settoriale tutti i comparti registrano un trend negativo. Le industrie della fabbricazione e lavorazione dei minerali non metalliferi, le "altre industrie" (tra queste chimica, ceramica, carta-stampa-editoria) e del legno-mobile hanno evidenziato le maggiori difficoltà.

A fine settembre 2012, nel Registro delle imprese figurava una consistenza di 43.001 imprese attive in provincia di Parma, con un decremento dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011. La flessione delle imprese attive parmensi è maturata in un contesto regionale che ha visto un trend analogo (-0,9 per cento), mentre in Italia la diminuzione è stata più contenuta (-0,6 per cento).

Guardando l'evoluzione dei vari gruppi di attività, si evince che la stabilità complessiva delle imprese attive è stata determinata da una flessione del comparto agricoltura e industria a fronte di una lieve crescita del terziario.

La consistenza del comparto dell'agricoltura, caccia silvicoltura e pesca, a fine settembre 2012 era di 6.676 imprese, con un calo dell'1,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011.

Le attività industriali hanno registrato un nuovo saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni pari a -286 imprese, molto più elevato rispetto a quanto rilevato nei primi nove mesi del 2011 (-70) e la consistenza delle imprese attive si è ridotta del 2,1 per cento, scendendo da 14.153 a 13.853 unità. I cali maggiori sono espressi principalmente dal settore edile (-207 unità) e dalle attività manifatturiere (-97).

Il terziario, articolato a fine settembre 2012 su 22.398 imprese, ha mostrato una maggiore tenuta rispetto alle attività agricole e industriali. Lo stock delle imprese attive risulta in crescita di 65 unità rispetto allo stesso periodo del 2011 (+0,3 per cento) pur evidenziando un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni pari a 288 unità.

Resta da chiedersi quanto poteva incidere positivamente l'attribuzione della classificazione dell'attività delle numerose imprese non classificate (686) iscritte nei primi nove mesi del 2012.

Il turismo parmense è caratterizzato da flussi turistici che si orientano prevalentemente verso le località termali e il comune capoluogo.

La **stagione turistica** 2012 si è chiusa con un bilancio moderatamente negativo rispetto all'anno precedente.

Alla riduzione dell'1,2 per cento degli arrivi si è associato il calo del 2,8 per cento dei pernottamenti. In Italia è stata registrata una situazione più negativa, in quanto sia gli arrivi che le presenze sono apparsi in diminuzione rispettivamente del 5,4 e 6,4 per cento.

2.4.1 Inventario dei livelli di tutela del sito

Per quanto riguarda il regime di tutela dei siti della Rete Natura 2000, la normativa europea e nazionale di recepimento stabilisce di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Considerato che le misure discendono dall'analisi del presente quadro conoscitivo, in questo paragrafo si forniscono gli elementi nazionali e regionali che l'Ente gestore deve seguire per determinare tali misure.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
ATTI NAZIONALI				
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge Quadro Sulle Aree Protette	Stato, Regioni, Enti Locali	<p>TITOLO II - Aree naturali protette nazionali</p> <p>Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali</p> <p>1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.</p> <p>4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.</p> <p>5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.</p> <p>7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.</p> <p>.....</p> <p>Art. 12 - Piano per il parco</p> <p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p> <p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p> <p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano</p> <p>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</p> <p>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;</p> <p>e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</p> <p>2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.</p> <p>3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.</p> <p>4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto con cerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.</p> <p>5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.</p> <p>6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.</p> <p>7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.</p> <p>8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.</p> <p>.....</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>Art. 13 - Nulla osta</p> <p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</p> <p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.</p> <p>3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</p> <p>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p> <p>TITOLO III - Aree naturali protette regionali</p> <p>Art. 22 - Norme quadro</p> <p>1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio</p> <p>b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25</p> <p>c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;</p> <p>d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;</p> <p>e) la possibilità di affidare la gestione alle comunità familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.</p> <p>2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.</p> <p>3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p> <p>4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.</p> <p>5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.</p> <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.</p> <p>Art. 23 - Parchi naturali regionali</p> <p>1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.</p> <p>Art. 25 - Strumenti di attuazione</p> <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.</p> <p>2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p> <p>3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispose un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.</p> <p>5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.</p> <p>Art. 26 - Coordinamento degli interventi</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p> <p>Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p>Art. 28 - Leggi regionali</p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta</p> <p>1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p> <p>2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639. 3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.	
L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	Regioni. Provincie	Art.1 5. Le regioni e le provincie autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle provincie autonome per un anno e delle provincie autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente. 6. Le regioni e le provincie autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili. Art. 9 (funzioni amministrative) Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle provincie spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge. Art. 10 (Piani faunistico-venatori) 7. Ai fini della pianificazione generale del territorio le provincie predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le provincie predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero..... 10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.	Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>.....</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica) Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE) Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".</p>	Ogni anno
DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 -	"Regolamento recante attuazione	Regioni	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al</i></p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
23.10.97)	della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"		<p><i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata</i> i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p> <p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, <i>anche finalizzandole alla redazione</i> delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</p>	entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione e, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99)	Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97)	<p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <i>assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria</i> opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,</i> adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p> <p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p>		
DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 - 30.5.03)	"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione	<p>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per</p>		

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 19 giugno 2009	degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9.7.09)		<p>individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di: a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.</p> <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di: a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale; b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure</p>	entro sei mesi dalla loro designazione

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:</p> <p>a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);</p> <p>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<i>Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</i>	
Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)	"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"			
Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	Regioni	Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) 1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle provincie autonome con proprio atto	entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ATTI REGIONALI				
Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)	"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357	Province	Art. 3 (Misure di conservazione) 1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
	del 1997			
Legge Regionale n. 6 del 17.02.05	“Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”	Province, Comuni, ente gestore	<p>Art. 14. Funzioni delle Province</p> <p>1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:</p> <p>a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;</p> <p>b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;</p> <p>c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;</p> <p>d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.</p> <p>2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:</p> <p>a) la gestione delle Riserve naturali regionali;</p> <p>b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;</p> <p>c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;</p> <p>d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;</p> <p>e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;</p> <p>f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;</p> <p>g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione; h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.</p> <p>3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete natura 2000.</p> <p>4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>Art. 15. Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane</p> <p>1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.</p> <p>2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatiche e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.</p> <p>3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale,</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>Art. 60. Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali; c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti; e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b); <p>è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.</p> <p>2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta; b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta; c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche; d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1; e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta di effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE; 	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.</p> <p>4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.</p> <p>5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:</p> <p>a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;</p> <p>b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;</p> <p>c) dal pregio del bene danneggiato;</p> <p>d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;</p> <p>e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.</p> <p>6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.</p> <p>7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.</p> <p>8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).</p>	
Deliberazione e G.R. n. 1191 del 30.07.07	"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"	Tutti gli Enti pubblici	<p>1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000"; - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi"; - "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore"; - "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate; <p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano").della Legge regionale sopraccitata e dalla</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso. Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	
Deliberazione e G.R. n. 667 del 18 maggio 2009	"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"	Tutti gli Enti pubblici	Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.	
Legge Regionale n. 24 del 23.12.11	"Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano"	Enti di gestione	<p>Art. 2. Macroaree per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.</p> <p>3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.</p> <p>Art. 3. Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:</p> <p>a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale; b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale; c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale; d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po; e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.</p> <p>2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:</p> <p>a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro; b) la gestione delle Riserve naturali regionali; c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi; d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata; e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico; f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea; g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali); h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità); i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna); j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;</p> <p>l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.</p> <p>3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:</p> <p>a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;</p> <p>b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.</p> <p>4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.</p> <p>5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.</p> <p>6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.</p> <p>7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.</p> <p>8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991 , partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.</p> <p>9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.</p> <p>10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.</p> <p>11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.</p> <p>12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.</p> <p>Art. 4. Organi dell'Ente di gestione</p> <p>1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: a) le Comunità del Parco; b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente.</p> <p>2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione: a) le Consulte del Parco; b) il Comitato per la promozione della Macroarea.</p> <p>3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell'Ente.</p> <p>Art. 12. Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo 40, comma 6.</p> <p>2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.</p> <p>4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.</p> <p>5. I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.</p> <p>6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell'opportunità del migliore utilizzo del personale, nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.</p> <p>8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa all'individuazione del rappresentante e fino all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.</p> <p>9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.</p> <p>Art. 19. Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea</p> <p>1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati; b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza; c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico; d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza; e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico; f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia; g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;</p> <p>h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;</p> <p>i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.</p>	
<p>Deliberazione e G. R. n. 1419 del 07.10.13 (BUR n. 303 del 17.10.2013)</p>	<p>“Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)”</p>		<p><i>Delibera:</i></p> <p>1. di approvare il Quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS e nei SIC dell'Emilia-Romagna di cui al sito web www.regione.emiliaromagna.it/natura2000 ed la Sintesi delle principali fasi di costruzione della rete Natura 2000 in Emilia- Romagna di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;</p> <p>2. di approvare le “Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC dell'Emilia-Romagna”, di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto;</p> <p>[...]</p> <p>5. di approvare le “Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS ed i SIC dell'Emilia- Romagna”, di cui all'Allegato 4, parte integrante del presente atto;</p> <p>6. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione sono valide, in generale, per tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) anche se, per casi specifici e circoscritti individuati nel presente provvedimento, alcune Misure sono applicabili a loro sottogruppi caratterizzati dalla presenza di condizioni ambientali omogenee, come indicato negli Elenchi A, B e C di cui all'Allegato 2;</p> <p>7. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti;</p> <p>8. di stabilire che qualora le ZPS ed i SIC ricadano all'interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione;</p> <p>9. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Generali di Conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure Generali di Conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;</p> <p>10. di stabilire che il rispetto delle Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. e della DGR n.1191/07;</p> <p>[...]</p> <p>12. di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 55 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e delle gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" e da quelli di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;</p> <p>13. di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate nell'art. 60 della sopra citata L.R. n. 6/05 e ss.mm.ii.;</p> <p>14. di stabilire che gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nell'Allegato 5, parte integrante del presente atto;</p> <p>15. di stabilire che, qualora gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC intendessero tabellare i siti Natura 2000, la segnaletica che potranno utilizzare dovrà tenere conto del modello grafico tipo indicato nell'Allegato 6 della DGR n. 1244/08;</p> <p>16. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce integralmente la DGR n. 1244/08, tranne che per quanto concerne la modalità di tabellazione dei siti di cui all'Allegato 6 della suddetta deliberazione regionale;</p> <p>[...]</p>	

2.4.2 Inventario degli strumenti di pianificazione

Il **Piano Territoriale Paesistico Regionale** (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e, in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi, detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. A livello locale, presso il territorio della provincia di Parma si individua a nord la "fascia fluviale del Po" (unità n. 11) e il territorio della "Pianura Parmense" (unità n. 9) entro cui ricade il sito, vedasi Figura 11. (Fonte: Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR delle Regione Emilia Romagna) (<http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/>).

Il PTCP della Provincia di Parma

Il PTCP della Provincia di Parma, come strumento indispensabile per la definizione dell'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovra comunali, persegue tra i suoi obiettivi strategici il miglioramento della qualità ambientale del territorio.

Il PTCP individua dunque i sistemi strutturanti la forma del territorio, le zone di specifico interesse storico-naturalistico e le limitazioni delle attività di trasformazione e uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità del terreno.

La pianificazione reattiva a tali sistemi si articola definendo indirizzi e direttive per i sistemi insediativo, infrastrutturale e per la mobilità, per il sistema ambientale e gli ambiti rurali, per il coordinamento delle politiche territoriali, oltre che i contenuti e le prestazioni della pianificazione urbanistica comunale.

Con riferimento al PTCP e ai suoi obiettivi strategici, di seguito si riportano le norme di interesse per il sito.

PTCP Provincia di Parma approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.118 dell' 22/12/2008	
Le norme riportate in seguito tengono conto delle modifiche apportate al PTCP dalla variante, adottata con Del. C. P. del 22/12/2008, in materia di tutela delle acque e dalla variante, adottata con Del. C. P. del 29/10/2013, relativa alla Rete ecologica della Pianura Parmense.	
Articolo	Testo
PARTE SECONDA – LA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA, CULTURALE, PAESISTICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO	
TITOLO III – Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio	
Art. 10. Sistema forestale e boschivo	<p>1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alla voce "area forestale" della legenda delle tavole C.3 in scala 1:25.000 del presente Piano.</p> <p>2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo.</p>

3. Gli strumenti di pianificazione comunale, verificando ed integrando la Carta forestale in scala 1:10.000 – formato vettoriale - contenuta nel repertorio cartografico allegato al Quadro Conoscitivo del presente Piano, conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa, e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. La Carta forestale C.3 allegata al presente Piano, sulla base delle verifiche e degli aggiornamenti apportati dai Comuni, è di norma aggiornata ogni due anni con delibera di Giunta provinciale cui fa seguito, previa adeguata fase di consultazione con gli enti interessati, presa d'atto del Consiglio provinciale. Tale aggiornamento non costituisce variante al P.T.C.P..

Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni della tav. C.3 sulla base di approfondimenti effettuati a scala di maggiore dettaglio. Tali rettifiche, non costituendo difformità tra il piano comunale ed il presente piano, non costituiscono variante allo stesso. Sono comunque fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 12.

4. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvede, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo.

Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura della Provincia e delle Comunità Montane.

5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

6. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della

ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a bis) gli interventi di cui ai successivi commi 7 e 8;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

7. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.

8. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 7 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistica ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9. Anche nei casi di cui al comma 8 dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal presente Piano o da piani di settore provinciali, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. Gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi,

	<p>le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.</p> <p>Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.</p> <p>I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 8, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.</p> <p>11. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 7 e 8, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.</p> <p>12. Nell'ambito del presente Piano possono essere individuati gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.</p> <p>13. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole C1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:</p> <p>a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;</p> <p>b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.</p>
<p>Art. 11. Sistema delle aree agricole</p>	<p>1. Per le aree aventi una destinazione agricola, a norma degli strumenti di pianificazione comunale valgono gli indirizzi e le direttive per gli ambiti rurali indicati nel successivo Titolo VII.</p> <p>2. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione devono essere rispettate dagli strumenti urbanistici comunali. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione, così come specificato nel successivo Titolo VII.</p> <p>3. Nell'Allegato 2 delle presenti norme sulle Unità di Paesaggio vengono</p>

	<p>individuati gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e dettati i relativi indirizzi e direttive alla pianificazione comunale atti a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione.</p>
<p>Art. 12. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica</p>	<p>1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica" individuate e perimetrare come tali nella tavola C.1 "Tutela ambientale, paesistica e storico culturale" in scala 1:25.000 del presente Piano. Esse costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali, individuate ai sensi dell'art 17 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000, nonché della Fascia B di esondazione, così come definita dall'art 28 del Piano per l'Assetto Idrogeologico - di seguito denominato PAI, ai sensi degli articoli A-1, comma 3 e A-2, comma 1, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.</p> <p>2. Qualora la perimetrazione delle zone di cui al comma precedente interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale. Essa è esterna alla zona di deflusso della piena, di cui all'articolo 13.</p> <p>3. La tavola C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano indica, con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto" le opere e/o gli interventi programmati per la difesa del territorio. Tali limiti sono stati individuati nel rispetto delle finalità di tutela paesaggistica ed ambientale introdotte dal presente Piano ai sensi dell'art. 24 della legge 20/2000. I progetti per la difesa idraulica riferiti alla attuazione degli interventi individuati con il segno grafico "limite di progetto" dovranno garantire il mantenimento del medesimo livello di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché seguire, ove previste, le procedure autorizzative prescritte dalle normative vigenti. Quando saranno realizzati gli interventi e le opere programmati il tracciato del rilevato arginale eseguito e collaudato, dovrà essere inteso come attuativo del segno grafico "limite di progetto". La trasmissione, da parte dell'Autorità competente, della presa d'atto del collaudo dell'opera costituirà il presupposto per la successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale di aggiornamento della cartografia del Piano. Tale aggiornamento non costituisce variante al PTCP. Tale aggiornamento dovrà comunque verificare il mantenimento del livello di tutela dei caratteri ambientali dei luoghi interessati, definito dal presente piano . Negli ambiti a rischio di inondazione a tergo del "limite di progetto" indicati negli studi relativi alle fasce fluviali contenuti nel Quadro Conoscitivo- Fasce fluviali, ovvero, se non individuati in tali elaborati, nell'ambito delimitato tra il "limite di progetto" e il limite della fascia C della tavola C.1, al fine di minimizzare le condizioni di rischio, i Comuni sono tenuti a valutare, fino alla avvenuta realizzazione delle opere di contenimento le condizioni di rischio mediante la redazione di uno studio di compatibilità idraulica. Lo studio deve essere trasmesso al servizio provinciale competente in materia urbanistica per l'espressione del relativo parere.</p> <p>4. Gli interventi consentiti nelle zone di cui al presente articolo e specificati nei successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti e previste.</p> <p>5. Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente.</p> <p>6. Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito</p>

dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nella zona di cui al presente articolo, è compito degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale definire i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, valutando la compatibilità di tali interventi e trasformazioni rispetto delle disposizioni di tutela paesaggistica vigenti nonché con riferimento ai criteri definiti nella direttiva di cui al successivo comma 11. Il PSC, ai sensi dell'art. A-2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 definisce, nelle aree di cui al presente comma, le azioni volte a ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti, anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi disposti dalle autorità competenti. L'approvazione dei contenuti del PSC relativamente alle aree di cui al presente comma è subordinata alla acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla sua conformità agli strumenti della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, fatte salve le procedure relative alla stipula di accordi di pianificazione tra Comune e Provincia, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

7. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti individuati, ricomprese nei seguenti casi:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali aree valgono le disposizioni di cui al precedente comma 6.

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;

f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.C.P..

In ogni modo, per tali previsioni, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con il servizio provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico o attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine dovrà essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua, che dovrà essere esaminato per un tratto adeguato. Dovranno inoltre essere esplicitate le misure adottate per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previsti, per garantire la stabilità delle fondazioni, per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione.

Per gli interventi che comportano una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, deve essere previsto un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente. Questa possibilità dovrà essere valutata nella considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche potranno produrre sul contesto paesaggistico.

8. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 25, e le direttive di cui ai successivi commi 16, 17, 18, 19, 20, 21.

9. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) invasi ad usi plurimi;
- d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f) approdi e porti per la navigazione interna;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al primo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 9, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

11. Le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, sono subordinate alla condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nella zona di tutela ambientale ed idraulica, che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tale fine devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2 in data 11 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. Le stesse infrastrutture devono essere inoltre progettate nel rispetto dei criteri di cui al DPCM 12/12/2005.

12. I progetti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, per i quali deve essere dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori dalle zone del presente articolo, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di

smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce A e B" dell'Autorità di bacino e successive modifiche e integrazioni. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente.

13. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli impianti esistenti.

14. E' consentito il completamento degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, (così come stabilito dall'art. 30 comma 3 lettera e) delle norme di attuazione del PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po), esistenti alla data di entrata in vigore del PAI e del PTCP per gli ambiti di tutela da esso individuati quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la direttive di cui al precedente comma 12. Gli stessi progetti di completamento sono soggetti ad una valutazione degli effetti sulle componenti fisiche, ambientali e morfologiche secondo i criteri del DPCM 12/12/2005 n. 20780.

15. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa (così come stabilito dall'art. 29 c.3 lettera l) delle norme di attuazione del PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po) e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità, secondo le direttive di cui al comma 12, validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art. 210 c. 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

16. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicate nelle zone di cui al presente e all'articolo 13, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico cui sono soggetti i suddetti impianti e operazioni, sulla base della direttiva di cui al comma 12. Gli stessi proprietari e gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano, progettano e realizzano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. Tali progetti ed interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi e con criteri di mitigazione degli impatti visivi, in considerazione della valenza ambientale e paesaggistica della zona in cui tali impianti insistono.

17. La pianificazione urbanistica comunale od intercomunale recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente comma, mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona. Sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, la pianificazione comunale od intercomunale può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:

a) parchi e verde pubblico le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

- b) percorsi pedonali e spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.
- c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del comma 9;
- e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al comma 9.

18. La pianificazione urbanistica subordina, ove necessario, l'attuazione delle previsioni consentite nelle zone di cui al presente e all'art. 13, alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.

19. La Provincia e i Comuni interessati promuovono l'attuazione delle forme di coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali nelle aree di integrazione delle politiche territoriali individuate all'art. 44 del presente Piano e in ulteriori ambiti di cui al presente e successivo articolo.

20. Per le aree di cui al presente e all'articolo 13 interessate dai progetti di recupero e valorizzazione di cui all'art. 27, comma 1, i Comuni applicano i relativi indirizzi per la formazione e attuazione di detti progetti, integrandoli con le disposizioni e gli indirizzi di cui al presente e all'articolo 13. I Comuni provvedono inoltre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, a definire, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti a parchi fluviali e corridoi ecologici interessanti le aree di cui al presente e all'articolo 13.

21. Nel caso di edifici esistenti con caratteristiche non idonee allo stato di esondabilità delle zone e alla funzione idraulica della zona stessa, la pianificazione comunale, attraverso l'adozione di apposite varianti ai sensi della legge regionale 20/2000, può prevedere interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici anche di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee, appositamente individuate, esterne alla zona di tutela idraulica ed ambientale dei corsi d'acqua.

22. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi strumenti generali e attuativi della pianificazione urbanistica comunale, ovvero mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare ambiti destinati all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori di cui al presente e all'articolo 13. Ove tali trasferimenti prevedano l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, i Comuni possono provvedervi con le modalità e le procedure previste al Titolo III della Legge regionale n. 19 dicembre 2002, n. 37. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree di pertinenza dei fabbricati demoliti e oggetto di trasferimento sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. L'acquisizione delle aree può essere esclusa, qualora siano definite convenzioni che impegnino i privati ad interventi di ripristino ambientale e alla destinazione delle aree di pertinenza delle unità immobiliari oggetto di trasferimento secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e alla rinuncia agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali.

23. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi sono comunque consentiti:

- a) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, qualora definiti ammissibili dallo strumento urbanistico vigente; ivi compresa la ristrutturazione edilizia, così come definita dalla Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale

dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; Per tali interventi, oltre all'obbligo di previsione da parte della pianificazione comunale, è richiesto il rispetto dei contenuti e dei criteri del DPCM 12/12/2005 n. 20780;

b) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

c) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;

d) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;

e) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, purché realizzate con un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento e/o altri materiali impermeabilizzanti, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture che dovranno avere caratteristiche volumetriche, dimensionali, materiche e tipologiche in linea con la tradizione locale, strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

f) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse ove compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di tutela di cui al presente articolo e dalle linee di intervento definite dal presente Piano;

g) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

24. Le opere di cui alle lettere f) e g) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e) del comma 23 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.

25. Sui complessi industriali e sulle adiacenti pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. e/o sue varianti per gli ulteriori ambiti di tutela da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del

	<p>consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi. Gli interventi di cui al presente comma sono comunque soggetti alle procedure di cui al comma 7.</p> <p>26. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente al sistema collinare ed all'ambito montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino in contiguità e organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e siano corredate da uno studio di compatibilità idraulica, realizzato con riferimento ai criteri della direttiva di cui al comma 12. Tale studio di compatibilità idraulica deve dimostrare, in particolare, che la realizzazione degli interventi non produce effetti peggiorativi d'esposizione al rischio. Sono peraltro prevalenti, ove più restrittive, le prescrizioni degli articoli 21 e 22 delle presenti Norme, relative alle zone Ee , Eb.</p>
<p>Art 13. Zona di deflusso di piena</p>	<p>1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per la zona di deflusso di piena individuata e perimetrata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000; qualora tale ambito interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso della piena di riferimento e l'equilibrio dinamico dell'alveo, nonché di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese, delle fondazioni delle opere d'arte, del mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale. Con riferimento agli obiettivi perseguiti, le zone di cui al presente articolo costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di cui agli articoli 17 e 18 del PTPR e della fascia A di deflusso della piena, così come definita dall'articolo 28 del PAI. Nella zona di deflusso di piena, l'ambito A1 è costituito dall'alveo, così come individuato all'art. 18 del PTPR; l'ambito A2 interessa la restante area sede del deflusso della corrente, sino al limite esterno della zona stessa.</p> <p>2. Nella zona di deflusso di piena sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli.</p> <p>3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi consentiti di cui ai successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.</p> <p>4. Nell'ambito A1 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 9, 10 e 17, con l'esclusione della realizzazione di spazi di sosta per mezzi di trasporto motorizzati di cui alla lettera b), nonché alle lettere d), f) g) del comma 23 dell'articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale; b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso

ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;

d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di deflusso di piena contenuta nella tavola C.1 e dalle "Linee di assetto idraulico e idrogeologico", allegato 10, delle presenti norme;

e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

f) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

g) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

h) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come specificato all'articolo 12, comma 15 e l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. È vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli stessi impianti esistenti;

i) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. È vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli stessi impianti esistenti.

5. Le estrazioni di materiali litoidi nell'ambito A1 della zona di deflusso di piena sono disciplinate dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art. 2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E..

6. Sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal limite dell'ambito A1, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde, riduzione della velocità della corrente e di costituzione di corridoi ecologici. Nella stessa fascia è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere e), g), del comma 23 dell'art. 12. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

7. Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nell'ambito A2, valgono le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 12.

	<p>8. Nell'ambito A2, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma, sono consentiti, oltre agli interventi consentiti nell'ambito A1:</p> <p>a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;</p> <p>b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;</p> <p>c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;</p> <p>d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;</p> <p>e) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;</p> <p>f) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>g) opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;</p> <p>h) ampliamenti degli impianti di trattamento delle acque reflue, ove sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori della zona di tutela. I progetti di ampliamento devono essere corredati da adeguati interventi di messa in sicurezza idraulica nonché da relativo studio di compatibilità idraulica.</p> <p>9. Nell'ambito A2 si applicano, oltre alle disposizioni di cui al comma 9, le norme di cui ai commi 7, 10, 23 lettere b), c), d), e), f), g), 24, 25 e 26 dell'articolo 12.</p> <p>10. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nelle zone di cui al presente articolo.</p>
<p>Art. 13 bis Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</p>	<p>1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nella tavola C.1, in scala 1:25.000, del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.</p> <p>2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:</p> <p>a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quarto, quinto, sesto nonché alle lettere d) e g) del comma 23 del precedente articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;</p> <p>b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;</p> <p>c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati</p>

	<p>aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;</p> <p>d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.</p> <p>3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art. 2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E.</p>
<p>Art. 13 ter. Area di inondazione per piena catastrofica</p>	<p>1. Nell'Area di inondazione per piena catastrofica, indicata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000 e nella tavola C.4, in scala 1:50.000 del presente Piano, valgono gli indirizzi e le direttive di cui ai commi successivi.</p> <p>2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza provinciali e comunali, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, sono predisposti tenuto conto della indicazione di pericolosità idraulica dell'area di cui al presente articolo, nonché delle zone di tutela idraulica di cui ai precedenti articoli 12 e 13.</p> <p>3. I Comuni, in sede di formazione del PSC possono, in considerazione delle specifiche criticità idrauliche presenti nel proprio territorio, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nell'area di cui al presente articolo.</p>
<p>Art. 14. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale</p>	<p>1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come tali nelle tavole C1 in scala 1:25.000 del presente Piano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. e quella del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati, ricomprese nei seguenti casi:</p> <p>a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;</p> <p>c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;</p> <p>d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;</p> <p>e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;</p> <p>f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di</p>

lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

g) le attività estrattive previste dai vigenti strumenti di settore comunali, se già assoggettate alla valutazione di incidenza ambientale prevista dal DPR 357/1997 ovvero alle procedure di VIA previste dalla L.R. 9/99 e s.m.

2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui al successivo decimo comma.

3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav. C.4;

e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;

f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo

che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. La subordinazione all'eventuale previsione mediante il P.T.C.P. o piano provinciale di settore non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente, nelle zone individuate nella tavola C.9.2. del P.T.C.P., alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni delle presenti norme, è consentito il recupero degli edifici esistenti per la realizzazione di:

a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;

b) rifugi e posti di ristoro;

c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del quinto comma, è consentito il loro adeguamento tecnologico e l'ampliamento ad esso strettamente correlato e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

	<p>a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;</p> <p>b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;</p> <p>c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.</p> <p>8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono comunque consentiti:</p> <p>a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale in conformità alla legge urbanistica regionale;</p> <p>b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;</p> <p>c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;</p> <p>d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;</p> <p>e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.</p> <p>9. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.</p> <p>10. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.</p>
<p>TITOLO IV – Limitazioni delle attività di trasformazione e di uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità del terreno</p>	
<p>Art. 22 bis. Aree a pericolosità geomorfologica</p>	<p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai Versanti interessati da scivolamenti planari o rotazionali in massa, alle Deformazioni gravitative profonde di versante, alle Frane relitte, così come individuate e delimitate</p>

<p>moderata</p>	<p>nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000.</p> <p>2. In relazione alla loro moderata pericolosità geomorfologica, in tali aree sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 2 del precedente articolo 22, interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni ed opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane e ne sia dettagliatamente e specificatamente motivata la necessità.</p> <p>3. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad una verifica di compatibilità idrogeologica in relazione alle condizioni di dissesto esistenti o potenziali; tale verifica tecnica è da svolgersi nell'ambito di formazione del PSC. La verifica di compatibilità di cui sopra dovrà comunque contenere e sviluppare, in rapporto alle problematiche presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la raccolta e analisi di dati storici, inerenti eventuali fenomeni di dissesto pregressi; – la verifica geomorfologica della tendenza evolutiva dei corsi d'acqua presenti; – la valutazione idrogeologica dell'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea. <p>4. Le medesime disposizioni di cui ai comma 2 e 3 si applicano ai Detriti di versante, ai Depositi alluvionali e ai Conoidi di deiezione individuati nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000, purché tali zonizzazioni non interessino aree e/o zone diversamente delimitate e disciplinate dal presente Piano: in tal caso, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative</p>
<p>Art. 23. Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei</p>	<p>1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano, fermi restando i compiti di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., valgono le disposizioni contenute nell'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" contenuto nel presente Piano.</p> <p>2. Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelarne l'integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.</p> <p>3. Disposizioni per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano:</p> <p>3.1 Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura derivano dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (PTA) e dall'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" del PTCP e sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico – ambientale dei fontanili. Le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni dell'articolo 44, comma 1, lettera a) delle Norme del PTA della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05</p> <p>3.2 Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque superficiali derivano dal PTA e dall'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" del PTCP e sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche oggetto di derivazioni a fini idropotabili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni dell'art. 44, comma 1, lettera b) delle Norme del PTA della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05.</p> <p>3.3 Aree di ricarica della falda: nei settori di ricarica della falda di tipo A, B, C e D, così come definite nella tavola 15, oltre alle disposizioni derivanti dal PTA regionale e dall'allegato 4, vanno rispettate le seguenti disposizioni:</p>

	<p>[...]</p> <p>- Zona A: la nuova edificazione è consentita solo in ampliamento dei centri abitati esistenti, con un ampliamento fisicamente contiguo al centro abitato, fatte salve le previsioni di livello sovracomunale definite nel PTCP vigente e le eventuali delocalizzazioni di aree produttive ubicate in aree urbane e valutate incompatibili con il tessuto residenziale. Con centro abitato si intende il territorio delimitato dal perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi della legge regionale 20/00. Tale ampliamento dovrà prevedere un minimo di superficie permeabile pari ad almeno il 40% della Superficie Territoriale dell'ampliamento stesso. Per l'ampliamento è previsto l'obbligo del collettamento dei reflui alla pubblica fognatura. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che sono destinate all'urbanizzazione in conformità alle presenti disposizioni del PTCP gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1 "Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica" delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05) e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie.</p> <p>L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato; ▪ che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione; ▪ che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo; ▪ che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi. <p>[...]</p>
<p>TITOLO V – Specifiche modalità di gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali</p>	
<p>Art. 25. Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico</p>	<p>1. Il presente Piano nelle tavole C.5 in scala 1:50.000 individua:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001; b) le perimetrazioni dei parchi regionali così come definite dai Piani Territoriali dei Parchi approvati o istituiti per effetto della L. R. 17 febbraio 2005, n. 6; c) le perimetrazioni delle riserve naturali istituite ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6; d) le perimetrazioni delle aree di riequilibrio ecologico, individuate ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6; e) gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali e delle riserve naturali esistenti, nonché le proposte di istituzione di nuove aree protette relative alle aree di cui alle lettere c) e d). <p>[...]</p> <p>3. Gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali esistenti individuati nella tavola C.5 in scala 1:50.000 costituiscono elemento di riferimento per la revisione e l'aggiornamento dei rispettivi piani territoriali. Gli ambiti di possibile ampliamento delle riserve naturali istituite nonché le</p>

proposte di istituzione di nuove riserve naturali costituiscono proposta per l'atto istitutivo regionale ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

Le nuove aree di riequilibrio ecologico proposte costituiscono elemento di riferimento per la loro istituzione ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

In attesa delle conseguenti modifiche dei piani territoriali dei parchi e degli atti istitutivi relativi alle riserve naturali ed alle aree di riequilibrio ecologico, nei territori interessati si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 14 delle presenti norme (zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale), fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente limitative contenute nel presente Piano.

4. Al fine di costituire la rete ecologica prevista dal programma comunitario "Rete Natura 2000", istituito sul territorio dell'Unione Europea ai sensi dell'art.3 della Direttiva 92/43/CEE ("Habitat"), per la tutela della biodiversità e la conservazione degli elementi biotici e abiotici contenuti nelle aree ad alta sensibilità naturalistica ed ambientale, sono individuati in Tav. C.5.A.1 – Area territoriale nord e Tav. C.5.A.2 - Area territoriale sud (scala 1:50.000) i Siti di importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale individuate dai seguenti atti amministrativi:

- a) Del. G.R. n. 1242 del 15 Luglio 2002: Approvazione elenco pSIC.;
- b) Deliberazione G.R n. 1333 del 22.7.02 (BUR n. 113 del 7.8.02): Modifica elenco pSIC;
- c) Deliberazione G.R. n. 1816 del 22.9.03 (BUR n. 154 del 16.10.03): Approvazione elenco ZPS;
- d) Deliberazione G.R. n. 2776 del 30.12.03 (BUR n. 18 del 4.2.04): "Ampliamento del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato 'Fiume Taro da Fornovo di Taro a ponte della ferrovia MI-BO'";
- e) Determinazione DG n. 4171 del 31.3.04: "Elenco dei comuni interessati dalle aree denominate pSIC (Siti di Importanza Comunitaria proposti) e dalle aree denominate ZPS (Zone di Protezione Speciale) e elenco dei relativi fogli catastali. Revisione e approvazione dei nuovi elenchi";
- f) Decisione della Commissione C/2004/4031 - 7.12.2004 GU CE L 382 28.12.04 che stabilisce l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia continentale, confermando per l'Emilia-Romagna i 113 pSIC individuati con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1242/02, 1333/02 e 2776/03.

Al fine di garantire la tutela dei siti "Rete Natura 2000" e di impedire il verificarsi di processi o attività che ne ridurrà il grado di biodiversità, devono essere adottate tutte le misure di conservazione indispensabili, tra le quali, se necessario, appropriati piani di gestione specifici e/o integrati con gli altri strumenti di pianificazione. I Piani di gestione, le cui linee guida sono state emanate con D.M. 3 Settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti natura 2000", sono finalizzati al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie individuati all'interno dei siti, attraverso la definizione delle linee gestionali migliori per consentire a ciascun sito, sulla base delle proprie caratteristiche e degli obiettivi di conservazione, di contribuire al massimo delle sue potenzialità funzionali alla coerenza delle Rete Natura 2000, nel rispetto delle esigenze socio-economiche locali. A tale scopo si prevede l'uso di indicatori per monitorare le condizioni di conservazione delle risorse di interesse al fine di identificare soglie di criticità rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni degli indicatori stessi.

Ogni piano o progetto e intervento che possa avere incidenze significative su un sito della Rete 2000 deve essere oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del D.P.R. di attuazione n. 357/97 e sulla base di quanto indicato nelle Leggi Regionali: Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche - BUR n. 31 del 18.2.05: "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) - BUR n. 48

	<p>del 15.4.04: "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali". La necessità di redigere una valutazione di incidenza non è limitata ai piani e ai progetti ricadenti esclusivamente nei territori dei siti proposti ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tale aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse. Lo Studio di incidenza deve essere realizzato dal proponente del progetto o intervento o del piano e presentato all'autorità competente così come indicato nella L.R. 7/04 che effettuerà la valutazione di incidenza. Nel caso di Piani, la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1) della L.R. 20/00, qualora prevista. La valutazione di incidenza su progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 è ricompresa da tale procedura.</p>
<p>Art. 27. Progetti di tutela, recupero e valorizzazione</p>	<p>1. Nelle tavole C.5 in scala 1:50.000 sono individuati i perimetri di massima dei seguenti progetti di tutela e valorizzazione proposti dal P.T.C.P.. Nell'Allegato 1 alle presenti Norme sono contenuti gli indirizzi per la loro formazione o attuazione, indirizzi che dovranno essere rispettati nell'ambito dell'adeguamento della strumentazione urbanistica da parte dei Comuni.</p> <p>I progetti di tutela e valorizzazione individuati dal presente Piano sono i seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>– progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza;</p> <p>[...]</p> <p>2. I Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, ulteriori progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa a: parchi fluviali e corridoi ecologici; sistemi dei paleovalvei fluviali dei dossi di pianura e delle bonifiche storiche; parchi museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; le aree agricole periurbane; il recupero di strutture insediative storiche non urbane; la valorizzazione del paesaggio agrario nelle zone di centuriazione.</p>
<p>Art. 28. Unità di paesaggio</p>	<p>1. Il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango provinciale nella tavola C.8 in scala 1:100.000, ne descrive le caratteristiche nell'elaborato di cui all'Allegato 2.</p> <p>In particolare il P.T.C.P. individua le seguenti unità di paesaggio:</p> <p>[...]</p> <p>6) Collina di Parma</p> <p>6.2.) Collina dei Boschi di Sala</p> <p>[...]</p> <p>2. Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione comunali e di ogni altri strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.</p> <p>3. Il Piano Strutturale Comunale è tenuto ad articolare le unità di paesaggio del presente Piano mediante ulteriori approfondimenti e specificazioni. In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici, verificando ed integrando le informazioni contenute nelle schede di cui all'Allegato 2.</p>
<p>Art. 29. Corridoi ecologici</p>	<p>1. La tavola C.5 del P.T.C.P. individua la rete ecologica provinciale, indicando tutte le entità ambientali consolidate, gli ambiti di tutela e</p>

	<p>valorizzazione e i principali corridoi ecologici.</p> <p>2. I Corridoi ecologici sono fasce territoriali di connessione fra le diverse aree naturali e hanno la funzione di garantire la continuità della rete ecologica provinciale; per tale ragione il PTCP individua tali ambiti quali luoghi prioritari per le azioni di sostegno del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, con l'obiettivo di conciliarne il ruolo ambientale con l'utilizzo agronomico.</p> <p>3. I Comuni, in sede di stesura del PSC, dovranno specificare con maggiore precisione il limite dei Corridoi ecologici di rango provinciale, approfondirne l'articolazione funzionale ed ambientale secondo diversi gradi di valorizzazione, oltre ad individuare i corridoi ecologici di rango comunale che formano la rete ecologica complessiva. Per queste ragioni i Corridoi ecologici rappresentano i luoghi preferenziali dove attivare aree di riequilibrio ecologico, ai sensi degli articoli 7 e 53 della L.R. 6/05, mentre sarà da evitare all'interno degli stessi ogni intervento di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli.</p> <p>4. All'interno dei corridoi ecologici potranno essere predisposti programmi e piani tesi al miglioramento ambientale del territorio, secondo le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare i biotopi esistenti per la costituzione di una riserva di biomassa stabile; - operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali; - ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità; - incentivare diversità, capacità di filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente; - stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse; - promuovere l'attivazione di accordi agro - ambientali. <p>5. Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell'ambito dei corridoi ecologici, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio (agricoltura biologica, corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).</p>
<p>Art. 29bis. La rete ecologica della pianura parmense</p>	<p>1. Nell'ambito dell'obiettivo prioritario assunto dal PTCP della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale presente nel territorio provinciale, la Provincia di Parma ed i Comuni del territorio di pianura operano per il mantenimento di un buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse conservazioni stico presenti nella pianura parmense, per il mantenimento e miglioramento delle condizioni generali di connettività e di miglioramento naturalistico degli elementi della rete ecologica individuati nella Tavola C5 B1 in sc. 1:50.000.</p> <p>I Comuni interessati recepiscono e specificano nei propri strumenti urbanistici gli indirizzi, direttive e prescrizioni contenute nel presente articolo, approfondendo l'articolazione funzionale ed ambientale della rete ecologica individuata dal PTCP ad una scala di maggior dettaglio al fine di definire la rete ecologica locale. Gli elementi della rete ecologica locale indicati nel PSC devono essere approfonditi nell'ambito del Quadro Conoscitivo del PSC stesso. Gli aspetti attuativi e gestionali della rete ecologica locale, compresa l'eventuale fruizione ricreativa e gli interventi di compensazione strutturale di cui al successivo comma 3, sono invece disciplinati e regolamentati dal POC e dal RUE.</p> <p>2. La Tav. C5 B1 del PTCP "La rete ecologica della pianura parmense"</p>

individua gli elementi della rete ecologica nonché i principali interventi progettuali previsti.

Gli elementi della rete ecologica, come meglio specificato in relazione, sono costituiti da:

- corridoi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta il movimento delle specie;
- nodi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta la persistenza delle specie;
- stepping stones, cioè la porzione della rete ecologica costituita dagli habitat e zone di passaggio nella dispersione e ricolonizzazione delle specie.

La carta distingue i nodi ecologici strategici, per i quali sussiste il divieto di frammentazione o restringimento, da quelli oggetto di eventuali interventi di compensazione, come specificato nei successivi commi.

Gli interventi progettuali per l'attuazione e l'ampliamento della rete ecologica della pianura parmense hanno valore di indirizzo nei confronti della pianificazione comunale che, sulla base delle disponibilità di bilancio ed anche mediante specifici accordi territoriali, opera per la realizzazione degli interventi necessari ad annullare il deficit ecologico valutato nel quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP.

3. Per i nodi della rete ecologica nei quali, sulla base della Tav. C5 B1 in sc. 1:50.000, sono consentiti la frammentazione ed il restringimento. I Comuni, nel caso siano previsti interventi che comportano frammentazione o restringimento, dovranno individuare nei propri strumenti urbanistici idonee misure di compensazione strutturale, secondo i seguenti criteri:

- valutazione del dimensionamento e della tipologia dell'intervento di compensazione, che comunque dovrà interessare una superficie non inferiore al doppio di quella perduta in termini di habitat naturali o terreni agricoli;
- localizzazione dell'intervento compensativo, dando priorità, nei limiti delle possibilità attuative, al miglior indice costi/benefici; la tipologia dell'intervento compensativo dovrà essere individuata tra quelle indicate al paragrafo 3.1 della relazione illustrativa della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense; per l'individuazione degli interventi compensativi i Comuni potranno avvalersi delle indicazioni progettuali contenute nella Tav. C5B1 e del relativo database allegato al quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP.

Le misure compensative dovranno costituire parte integrante dell'autorizzazione dell'intervento di riduzione e/o frammentazione.

Tutte le spese inerenti le opere compensative sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione, sulla base della normativa comunitaria e nazionale sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Direttiva del parlamento europeo e del consiglio n. 35 del 21/04/2004 recepita dal governo italiano con Dlgs. 135/2009).

Gli elementi della rete ecologica ridotti e/o frammentati a seguito degli interventi di realizzazione di nuovi insediamenti urbani e di infrastrutture previsti negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense, non sono soggetti alla procedura di compensazione strutturale di cui al presente comma.

In considerazione del fatto che i servizi eco sistemici che saranno prodotti dai nuovi elementi realizzati a seguito della compensazione strutturale non saranno immediatamente disponibili in quanto la ricostituzione degli elementi naturali necessita delle adeguate tempistiche, i Comuni potranno eventualmente richiedere ai proponenti delle opere di cui sopra una compensazione di tipo economico calcolata annualmente, per il periodo necessario affinché i servizi eco sistemici siano nuovamente consolidati.

Tutti gli introiti dovranno essere reimpiegati per la ricostituzione e miglioramento della rete ecologica, per la riduzione degli eco deficit comunali e per controlli e monitoraggi.

	<p>4. I nodi ecologici strategici individuati nella Tav. C5 B1 del PTCP in sc.1:50.000, perimetrati in scala di maggior dettaglio nelle schede di approfondimento contenute nella relazione illustrativa della variante, non possono essere oggetto di interventi frammentazione o restrizione che potrebbero verificarsi a seguito della costruzione di nuovi insediamenti civili, agricoli, industriali, della realizzazione di infrastrutture viarie, del cambio di destinazione d'uso dei terreni. E' fatta salva l'attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense.</p> <p>5. I corridoi ecologici primari costituiti dal reticolo idrografico principale individuati nella Tav. C5 B1 in sc. 1:50.000 non possono essere oggetto di interventi di frammentazione o restrizione, al fine di evitare l'interruzione della continuità dell'ambiente acquatico e l'impermeabilità ecologica delle sponde, ad eccezione degli interventi consentiti ai sensi degli articoli 12, 12 bis, 13 e 13 bis delle norme del presente piano. Qualsiasi intervento di regimazione e di sistemazione fluviale dovrà comunque essere progettato favorendo gli obiettivi di mantenimento e di ripristino degli habitat di interesse ed evitando qualsiasi incidenza negativa sugli habitat e sulle specie, sia nella fase di realizzazione, che in quella di esercizio.</p> <p>[...]</p> <p>9. I nodi individuati per il monitoraggio dell'attività di caccia indicati nella cartografia progettuale corrispondono ad aree gestite come aziende venatorie. E' opportuno che tali aziende operino nella gestione delle suddette aree mediante: interventi di rafforzamento o di reintroduzione di specie localmente estinte; mantenimento degli alberi morti o deperienti e della vegetazione arbustiva del sottobosco e dei margini.</p>
<p>PARTE TERZA - INDIRIZZI DI ASSETTO TERRITORIALE E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE</p>	
<p>TITOLO VII – In dirizzi per il sistema ambientale e gli ambiti rurali</p>	
<p>Art. 37. Rischi ambientali e principali interventi di difesa</p>	<p>1. La Tavola C4 - "Carta dei rischi ambientali e dei principali interventi di difesa" individua gli ambiti territoriali soggetti a rischio idrogeologico e rischio idraulico, coerentemente con le previsioni del PAI, a rischio di inquinamento degli acquiferi principali, rischio sismico, rischio ambientale da attività antropiche.</p> <p>2. La Tavola C4 costituisce riferimento per la definizione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e settoriale. La Tavola C4 è periodicamente aggiornata, sulla base dello stato di fatto, con delibera di Giunta Provinciale cui seguirà, previa consultazione con gli enti interessati, presa d'atto del Consiglio provinciale. Tale aggiornamento, che non costituisce variante al presente Piano, dovrà tenere conto, tra l'altro, dei contenuti dei piani di emergenza comunali e provinciale, di cui all'art. 7, c.1, lett. c) della L.R. 45/95 e potrà avvenire contestualmente agli adeguamenti di detti piani.</p> <p>[...]</p> <p>4. Relativamente al rischio idraulico, vengono individuate in tavola C4 Aree a rischio idraulico elevato e Infrastrutture di rilevante interesse pubblico soggette a rischio idraulico elevato. Nell'ambito delle Aree a rischio idraulico elevato sono state individuate aree la cui messa in sicurezza è legata prevalentemente alla realizzazione di interventi specifici e aree per le quali la riduzione del rischio dipende anche dal rispetto di norme contenute in strumenti di pianificazione sovraordinati. Per garantire la difesa di tali aree, la Provincia predispose un programma, con tutti i soggetti competenti. Tale programma potrà tra l'altro prevedere, qualora non sia ancora stato fatto, l'inserimento delle Aree a rischio idraulico elevato nei programmi degli interventi urgenti contenuti nel "Piani</p>

	<p>straordinari per le aree a rischio idrogeologico molto elevato”, previsti dall’art. 1 della L. 267/98 e s.m.i.</p> <p>I) Negli Ambiti a prevalente destinazione urbana soggetti a rischio idraulico per inadeguatezza della rete scolante e/o fognaria, in Area di inondazione per piena catastrofica del Po e per inadeguatezza della rete scolante di pianura e in Ambito di criticità idraulico-ambientale la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione dovrà comportare la messa in opera di tutte le misure necessarie per limitare lo sviluppo delle aree impermeabili e, in particolare, la individuazione di opportune aree destinate ad invasare temporaneamente le acque meteoriche.</p> <p>Gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dagli Ambiti e Aree di cui al presente punto, a seguito della emanazione di apposita direttiva da parte dell’Autorità di Bacino relativa alle modalità e ai limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande, dovranno contenere il calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche, l’individuazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti della suddetta direttiva. I Consorzi di Bonifica, ove presenti, verificano la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri recettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari a garantire la sicurezza non solo dei territori interessati dagli interventi ma anche delle aree più a valle. Inoltre, gli stessi strumenti devono individuare, qualora esistenti, le zone a difficile scolo ed elaborare apposta normativa atta a impedire, in tali zone, la possibilità di realizzare locali interrati.</p> <p>II) Per i Comuni già considerati al precedente comma 3, punto II, si rimanda alle disposizioni ivi contenute.</p> <p>III) Al fine di ridurre il rischio idraulico a monte dei centri urbani, i soggetti pubblici e privati proprietari e concessionari predispongono sulla base di apposita direttiva dell’Autorità di Bacino del Po, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d’acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti, sulla base dei risultati della suddetta verifica, individuano e progettano gli interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto.</p> <p>IV) La Provincia e gli altri enti proprietari delle opere di attraversamento del reticolo idrografico predispongono, sulla base della direttiva dell’Autorità di Bacino del Po “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” (Allegato alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po n. 2/99 del 11.05.99), una verifica di compatibilità idraulica delle stesse, da inviare alla Autorità competente. Gli stessi enti proprietari, in relazione ai risultati della suddetta verifica, individuano e progettano gli interventi di adeguamento necessari.</p> <p>1. Relativamente al rischio ambientale da attività antropiche vengono individuate le seguenti disposizioni normative:</p> <p>I) Per i comuni ad elevato grado di crisi ambientale, individuati sulla Tavola C4, sia dichiarati con D.P.C.M. del 22.08.95, ai sensi dell’art. 7 della L. 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, che proposti, per i quali è in corso di approvazione da parte della Regione il Piano di Risanamento, si applicano le disposizioni previste dall’allegato 4 del PTCP “Approfondimenti in materia di tutela delle acque”.</p>
<p>Art 37 bis. Definizione e attuazione degli interventi di sistemazione e difesa del suolo</p>	<p>1. L’elaborato “Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico” contribuisce a definire il quadro di riferimento per la realizzazione del complesso delle opere e degli interventi di sistemazione e difesa del suolo per il territorio provinciale.</p> <p>2. E’ facoltà della Provincia richiedere alle Amministrazioni competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi programmati al fine di aggiornare i propri strumenti di pianificazione e di predisporre proposte di aggiornamento della programmazione.</p>

	<p>3. Le Amministrazioni competenti redigono gli strumenti di programmazione e attuano gli interventi di assetto idraulico e idrogeologico, ai sensi delle normative vigenti, con riferimento ai contenuti dell'elaborato di cui al comma 1. I Programmi riguardano prioritariamente le seguenti categorie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti; – interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti; – opere di sistemazione e difesa del suolo; – progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle zone di cui agli articoli 12 e 13; – progetti di integrazione delle politiche territoriali nelle zone di cui agli articoli 12 e 13; – interventi e opere nel settore agricolo e forestale finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica; – adeguamento delle opere viarie di attraversamento. <p>4. Gli interventi che coinvolgono più soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie di più soggetti, possono essere attuati anche mediante le forme di accordo tra i soggetti interessati secondo i contenuti definiti all'art. 18 legge 20/2000 e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia.</p>
<p>Art. 38. Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione</p>	<p>1. Gli ambiti rurali del territorio della provincia di Parma sono individuati nella Tav. C.6 in scala 1:50.000, ove si intendono escluse le aree urbanizzate e urbanizzabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Ad essi si applicano gli indirizzi e le direttive come di seguito specificato.</p> <p>2. Nel territorio rurale, fatte salve le prioritarie esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali nonché delle testimonianze storiche e culturali, la pianificazione persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promuovere lo sviluppo di un'agricoltura efficiente e vitale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni tipiche, e sostenibile sotto il profilo ambientale, nonché, nelle aree meno vocate o svantaggiate, multifunzionale; b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide; c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari; d) mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura; e) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali; f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale; g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani. <p>3. Al fine di garantire adeguate forme di tutela della tipicità, della qualità, delle caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché delle tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari, perseguendo gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 178 del D.Lgs. n. 152 del 2006 a far data dall'approvazione del presente piano di progetti di nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale.</p> <p>4. Nella redazione dei Piani Strutturali Comunali i Comuni delimitano e</p>

disciplinano gli ambiti suddetti verificando le perimetrazioni indicate nella Tav. C.6 ed in conformità agli indirizzi normativi di seguito specificati. In particolare i Comuni individuano le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali come di seguito specificato.

5. In tale occasione i Comuni traducono in scala appropriata la delimitazione degli ambiti rurali prevista e possono eventualmente procedere a limitate modifiche o integrazioni giustificate dall'analisi dello stato di fatto purché in coerenza con la metodologia seguita nel presente piano.

6. Compete al RUE disciplinare i seguenti interventi: recupero del patrimonio edilizio esistente; nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi ove consentiti; sistemazione delle aree di pertinenza; realizzazione delle opere di mitigazione ambientale.

7. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura, nell'osservanza di quanto di seguito specificato. I Comuni dovranno in particolare dotarsi di una idonea strumentazione atta a documentare i vincoli di inedificabilità conseguenti a cambi di destinazione d'uso di edifici originariamente connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa, di cui all'art. A-21 comma 3 della L.R. 20/2000.

8. Le nuove costruzioni residenziali non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli sono incompatibili con le destinazioni d'uso degli ambiti rurali. Non sono altresì ammesse le nuove costruzioni per attività di trasformazione dei prodotti agricoli le quali andranno localizzate in aree appositamente individuate nei PSC o, se da essi consentito, nei POC, fatte salve le esigenze di lavorazione e/o trasformazione delle produzioni locali laddove gli imprenditori agricoli non dispongono di strutture aziendali da riutilizzare.

9. La pianificazione comunale persegue come obiettivo prioritario la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici e storico-testimoniali tradizionali e tipici dell'identità dei luoghi. A tale scopo nella redazione di Piani Strutturali i Comuni dovranno procedere alla dettagliata identificazione degli elementi significativi e costitutivi di tale identità: edifici e manufatti, sistemazioni poderali, stradali e idrauliche, presenze arboree, eventuali pratiche colturali, ecc.. I PSC dovranno quindi indicare le linee generali di comportamento atte a garantire una tutela tanto dei singoli elementi quanto degli scenari e dei brani di paesaggio complessivamente meritevoli di attenzione. I RUE provvederanno ad indicare dettagliatamente, per gli interventi aventi rilevanza sotto il profilo storico e paesaggistico, le modalità progettuali da seguire per ottenere una mitigazione degli impatti, prevedendo, fra l'altro, la realizzazione di elaborati atti a consentire una verifica preventiva degli effetti delle trasformazioni sul paesaggio.

10. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, si dovrà innanzitutto procedere, nell'ambito dell'elaborazione del PSC, ad un censimento mediante puntuale schedatura degli edifici risalenti (almeno) a periodi storici prenovocenteschi, e ad una attribuzione di categorie di intervento atte a favorire la conservazione dei caratteri tipologici e architettonici originari. Per garantire il pieno rispetto di tali caratteri si dovrà anche porre precise limitazioni all'incremento del numero di unità immobiliari realizzabili con l'intervento. Le tecniche costruttive ed i materiali dovranno essere o quelli originari o comunque con essi affini e compatibili avendo soprattutto cura di non alterare l'effetto percettivo d'insieme. Ogni intervento di recupero che non riguardi solo modifiche interne dovrà essere inserito in un progetto di inquadramento unitario esteso a tutto il complesso insediativo e alle aree di

	<p>pertinenza, con indicate tutte le modalità costruttive atte a garantire il rispetto dei valori paesaggistici dell'intorno (pavimentazioni, recinzioni, vegetazione, volumi tecnici, movimenti di terra, ecc.). Per tali finalità il PTCP propone, nell'Allegato 11 alle presenti Norme, l'elaborato "Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che si configura come un manuale di buona pratica progettuale e costituisce il riferimento principale per i PSC in tema di interventi di recupero conservativo nel territorio agricolo.</p> <p>11. Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo) si dovranno documentare nei progetti gli accorgimenti posti in atto per mitigare l'impatto ambientale e favorire un armonico inserimento nel paesaggio, attraverso una specifica lettura dei caratteri paesaggistici locali che ne evidenzino gli elementi più significativi, e ponendo particolare attenzione ai punti di vista privilegiati. Si dovranno quindi produrre elaborati che consentano di formulare una valutazione completa dell'inserimento dei nuovi volumi nel paesaggio.</p> <p>12. Per gli edifici e manufatti ritenuti incompatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici si dovrà promuoverne la demolizione, eventualmente anche ricorrendo alla procedura di cui all'art. A-21 della L.R. 20/2000, di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura in aree idonee appositamente individuate. Tale operazione dovrà avvenire assicurando di norma una riduzione della cubatura prevista rispetto all'esistente. Nel caso di complessi dismessi di grandi dimensioni si ritiene opportuno ricorrere, per l'individuazione della soluzione urbanistica più idonea, allo strumento dell'Accordo di programma.</p>
<p>Art. 39. Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale</p>	<p>1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del presente piano.</p> <p>2. Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.</p> <p>3. Tali ambiti comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le aree naturali protette (parchi e riserve); b) le aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco, individuate nella Tav. C.3; c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; d) le fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B) comprendenti le golene antiche e recenti; e) le aree umide; f) i calanchi meritevoli di tutela; g) le fasce individuate come "corridoi ecologici" individuate nella Tav. C.5; h) le aree poste a quote superiori a 1200 m. <p>4. In detti ambiti è consentito lo svolgimento dell'attività agricola e forestale se ed in quanto compatibile con le finalità indicate e con le limitazioni di cui ai successivi commi. Sono altresì consentite il pascolo, le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca. Sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di naturalizzazione le aree di cui ai punti c), f) e h).</p> <p>5. Nelle aree di cui al punto a) la disciplina in merito alla tutela e valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni ammissibili</p>

è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. Per ripartire in modo equo gli oneri derivanti dalla loro istituzione, la Provincia può stabilire specifiche forme di compensazione e riequilibrio territoriale, attraverso gli strumenti di perequazione di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000. In tali aree al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche:

- il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse;
- il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

6. Salvo diversa determinazione nei successivi commi del presente articolo:

- nelle aree di cui al punto b) valgono le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme;
- nelle aree di cui al punto c) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
- nelle aree di cui al punto d) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all'art. 12 delle presenti Norme; sono consentite le attività estrattive previste dai PAE adottati in data antecedente all'approvazione delle presenti NTA, purché conformi ai dettami dell'art. n. 41 delle NTA del PAI;
- nelle aree di cui al punto f) valgono le disposizioni di cui all'art. 15, 3° comma, delle presenti Norme.

7. L'attività agricola dovrà risultare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree. Saranno quindi vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi.

8. In particolare sono vietati gli allevamenti zootecnici intensivi. Gli allevamenti non intensivi potranno essere ammessi solo se confermati e appositamente disciplinati nei PSC. Nelle aree di cui ai punti c), d), e h) è comunque vietato l'allevamento di animali.

9. Nelle aree di valore naturale ed ambientale sono vietate le nuove edificazioni, salvo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività consentite purché previste nei PSC e disciplinate nei RUE. In tali casi si dovranno adottare apposite metodiche di valutazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico.

10. Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre a disciplinare:

- a) il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, nel rispetto delle caratteristiche originarie, come indicato nell'art. 38;
- b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela indicati si potranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura di cui all'art. 38.

Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Parma

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Parma 2007-2012, con relativa Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000, è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 97/2007.

2.4.3 Inventario della Normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
CONVENZIONI INTERNAZIONALI				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali previdenti con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2 1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3 1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4 1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia.</p> <p>2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritirasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore.</p> <p>3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.</p> <p>4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate.</p> <p>5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	
<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali.</p> <p>1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.</p> <p>2. L'Appendice II comprende:</p> <p>a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;</p> <p>b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p> <p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio. 4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.	
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.	Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.	Parti contraenti	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali</p> <p>Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.</p> <p>Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.</p> <p>Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.</p> <p>CAPITOLO II - Protezione degli habitats</p> <p>Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.</p> <p>4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.</p> <p>CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vietterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale; b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo; c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione; d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote; e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo. <p>Articolo 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III. 2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2. 3. Le misure da adottare contempleranno: <ul style="list-style-type: none"> a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento; b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni; c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti. <p>Articolo 8</p> <p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vietteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli</p> 	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.	
Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979	Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.	Parti contraenti	<p>Articolo I</p> <p>1. Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>.....</p> <p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;</p> <p>.....</p> <p>f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;</p> <p>g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;</p> <p>h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;</p> <p>i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;</p> <p>.....</p> <p>Articolo II</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.</p> <p>2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.</p> <p>3. In particolare le Parti:</p> <p>a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;</p> <p>b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;</p> <p>c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>Articolo III Specie migratrici minacciate: Allegato I 4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano: a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia; b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile; c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte. 5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie. Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che: a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici; b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione; c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza; d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie. 6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie. 7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II 1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale. 2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	
<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità: a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano; b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10: a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I; b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole; c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche; d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i> Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p> <p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i> Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>:</p> <p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie in-situ, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p> <p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p> <p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	
ATTI COMUNITARI				
Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 - "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE	Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne	Stati membri	<p>Art.2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.</p> <p>Art.3 Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.....</p>	Entro due anni dalla notifica della Direttiva

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
	disciplina lo sfruttamento.			
Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 - "Habitat"	Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato	Stati membri	<p>Articolo 3Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.....</p> <p>Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.</p> <p>Articolo 12 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b).....</p>	Entro due anni dalla notifica della Direttiva
Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997 Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica)	"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" Di rispetto degli	Stati membri	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità) L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica d'importazione.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
allegati del Reg. 338/97)	obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES		<p>Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità) L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.</p> <p>Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10 Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima) 1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti) 1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione. b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento. 2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	
Direttiva 2004/35/Ce Del Parlamento Europeo e Del	Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del	Stati membri	<p>Articolo 1 Oggetto La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.</p> <p>.....</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
Consiglio del 21 aprile 2004	danno ambientale		<p>Articolo 3 Ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p> <p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;</p> <p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p> <p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p> <p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>deterioramenti ai servizi e</p> <p>b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;</p> <p>c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p> <p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato .</p> <p>3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.</p> <p>Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p> <p>.....</p>	
Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		

2.4.4 Inventario e valutazione delle interferenze ambientali

Nel sito sono presenti attività antropiche che interferiscono con la conservazione di specie e habitat.

3 STATO DI CONSERVAZIONE

3.1 ANALISI DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE

Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
3130	Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)	Vegetazione costituita da comunità anfobie di piccola taglia, sia perenni (riferibili all'ordine <i>Littorelletalia uniflorae</i>) che annuali pioniere (riferibili all'ordine <i>Nanocyperetalia fusc</i>), della fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente settentrionale; le due tipologie possono essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono svilupparsi anche nel Macrobioclima Mediterraneo. Nella pianura interna e costiera dell'Emilia-Romagna l'habitat fa riferimento solo al secondo sottotipo (codice CORINE 22.12 x 22.32) con comunità delle alleanze <i>Nanocyperion</i> Koch ex Libbert 1932 o più raramente <i>Heleochoo - Cyperion</i> (Br.-Bl. 1952) Pietsch 1961. I contatti catenali possono essere molteplici, con tutte le tipologie acquatiche, palustri o di greto.
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.	Vegetazioni a Caracee possono riscontrarsi, oltre che nei laghi, anche in biotopi poco profondi (stagni, pozze, canali, fontanili, prati paludosi, ecc.) con acque basiche o neutre, poco o non inquinate da fosfati. In questi biotopi, la vegetazione a Caroficee scompare generalmente con lo sviluppo estivo della vegetazione fanerogamica oppure va ad occupare lo strato inferiore libero, essendo le Caroficee poco competitive (Abdelahad, 2010). Proprio nei bacini poco profondi originati dal ripristino di pianie limitrofe agli ex ambienti di cava in alveo si formano popolamenti di caracee (per ora non determinate) che rimangono in subordine, o in mosaico, con la restante vegetazione idrofittica ed elofittica.
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofittica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi <i>Lemnetea</i> e <i>Potametea</i> (la definizione estensiva dell'habitat include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofittica riferibile all'Habitat 3150 si sviluppa in specchi d'acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all'interno delle radure di comunità elofittiche a dominanza di <i>Phragmites australis</i> , <i>Typha</i> spp., <i>Schoenoplectus</i> spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall'accumulo di sedimenti sui fondali (o dall'alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l'irreversibile alterazione dell'habitat e l'insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la bioturbazione del gambero della Louisiana.

3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	Solo o in mosaico con 3270: rilevato lungo il greto dell'Enza, e in piccoli popolamenti sui terrazzi prospicienti, qui anche in mosaico con i saliceti arborei 92A0. L'habitat include formazioni arboreo-arbustive pioniere, che si sviluppano sui greti ghiaioso-sabbiosi. In tali popolamenti pionieri i salici (<i>Salix purpurea</i> , <i>S. elaeagnos</i> , <i>S. triandra</i>) sono sempre prevalenti sulle altre specie arboree che si insediano in fasi più mature, e che quindi non sono riferite all'habitat. L'olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>) è un caratteristico indicatore di questo habitat. Il saliceto di ripa è uno stadio primitivo, ma lungamente durevole, essendo condizionato dalla ricorrenza di eventi alluvionali che ritardano l'insediamento di un bosco igrofilo più maturo. Dove il corso del fiume è più stabile e ha portata meno irregolare, sui terrazzi, si osservano contatti seriali con i boschi ripari dell'habitat 92A0, rispetto ai quali il 3240 si insedia dove l'umidità è meno costante ed inferiore è l'apporto di sostanze nutritive.
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	Questo habitat include i corsi d'acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> e muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente più veloce (<i>Ranunculion fluitantis</i>) gli apparati fogliari rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a livello della superficie dell'acqua (<i>Callitricho-Batrachion</i>). Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso associato alle comunità a <i>Butomus umbellatus</i> ; è importante tenere conto di tale aspetto nell'individuazione dell'habitat. La disponibilità di luce è un fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d'acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell'acqua è limitata dal trasporto torbido. Molto raro in tutta la pianura emiliano-romagnola.
3270	<i>Chenopodietum rubri</i> dei fiumi submontani	Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all'inizio dell'estate questi ambienti, a lungo inondate, appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni. Le esigenze edafiche particolari consentono di separare aspetti caratteristici di substrati fini fangosi o più grossolani sabbioso-ghiaiosi.
6110	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyssosedion albi</i>	L'habitat è caratterizzato da un ridotto numero di specie annuali e di perenni succulente, in grado di resistere a condizioni di elevata aridità; si insedia su substrati grossolani cedevoli ma per le condizioni ecologiche estreme non è facilmente invaso da alloctone né da arbusti, mentre un ruolo importante è svolto da muschi e licheni che contribuiscono a conservare l'umidità. Il complicato mosaico tra 6110 e 6210 non è facilmente risolvibile in soli termini ecologici o di disturbo: bisogna supporre una progressiva evoluzione dai pratelli calcifili su substrato grossolano (6110) ai prati più ricchi di specie e con maggiore copertura di erbe graminoidi (6210), anche se entrambi gli aspetti sono decisamente xerofili, possono ospitare entità comuni e succedersi nello stesso lembo di terrazzo fluviale, o in prossimità delle scarpate dell'alveo. Ciò che consente il perdurare di tratti di 6110 è la variabilità del regime di piena con trasporto di sedimenti grossolani, affiancata alla cedevolezza del fronte del terrazzo che si affaccia sul greto fluviale. Entrambi i fattori rendono l'habitat estremamente fragile e precario, e pertanto bisognoso di misure

		specifiche di conservazione.
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, riferibili alla classe <i>Festuco-Brometea</i> , talora interessate da una ricca presenza di specie di <i>Orchidaceae</i> ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura.
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	Solo, o in mosaico con cespuglieti d'impianto recente con <i>Salix</i> sp.pl., documenta la vicinanza delle falde e la stagionalità del regime fluviale. I prati dominati da <i>Molinia</i> sono uno degli habitat di maggior pregio del sito, seppur si noti un progressivo disseccamento.
91AA	Boschi orientali di quercia bianca	Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del <i>Carpinion orientalis</i> e del <i>Teucrio siculi-Quercion cerris</i>) a dominanza di <i>Quercus virgiliana</i> , <i>Q. dalechampii</i> , <i>Q. pubescens</i> e <i>Fraxinus ornus</i> , indifferenti edafici, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle conche infra appenniniche. L'habitat è distribuito in tutta la penisola italiana, dalle regioni settentrionali (41.731) a quelle meridionali, compresa la Sicilia (41.732) e la Sardegna (41.72). In alcuni esempi, l'evoluzione naturale della vegetazione strutturata, sia all'interno dei castagneti abbandonati, sia dei vecchi cedui più o meno diradati, sia nelle stazioni dove le frane e gli interventi antropici hanno modificato la copertura, ha visto un ruolo decisivo di essenze nitrofile o ruderali (robinia, sambuco, ailanto) che testimoniano un disturbo eccessivo per l'attribuzione di un habitat d'interesse.
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofilici che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale". In Italia l'habitat viene individuato da alcune associazioni riferibili alle alleanze <i>Populion albae</i> , <i>Alno-Quercion roboris</i> e <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928. All'alleanza <i>Populion albae</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine <i>Populetalia albae</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948, classe <i>Quercio-Fagetalia</i> Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) appartengono le associazioni: <i>Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae</i> Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992, <i>Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae</i> (Br.-Bl. 1935) Tchou 1945, <i>Aro italici-Ulmetum minoris</i> Rivas-Martínez ex Lòpez 1976, <i>Allio triquetri-Ulmetum minoris</i> Filigheddu, Farris, Bagella, Biondi 1999, <i>Periploco graecae-Ulmetum minoris</i> Vagge et Biondi 1999 e <i>Fraxino oxycarpae-Populetum canescentis</i> Fascetti 2004. Della prima vengono riferiti all'habitat in oggetto solamente gli aspetti di bosco alluvionale che si sviluppano in aree depresse retrodunali o presso la foce dei fiumi e che tendono ad impaludarsi. All'alleanza <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 (suballeanza <i>Ulmenion minoris</i> Oberd. 1953) vengono riferite le associazioni <i>Polygonato multiflori-Quercetum roboris</i> Sartori 1985 e <i>Quercio-Ulmetum minoris</i> Issler 1924 descritte per la pianura del Fiume Po. I contatti catenali sono rappresentati dagli habitat 6430, 7210.
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i> . Sono diffusi sia nel piano

		<p>bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. L'associazione stabile di riferimento è il <i>Salicetum albae</i> Issler 1926, in contatto catenale con gli habitat 3270 e 6340, e seriale con il 91F0</p>
--	--	--

Flora

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Lingua cervina	Prati magri, pascoli, incolti, sottoboschi, scarpate e bordi strada, su terreni calcarei, con vegetazione spontanea a carattere preforestale insediata appezzamenti di pascoli e praterie in abbandono colturale da lungo tempo o su aree marginali non più soggette a coltivazione né ad una regolare utilizzazione come pascolo.

Mammiferi

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Myotis myotis</i>	Vespertilio maggiore	<p>Habitat: specie primariamente forestale, può adattarsi a cacciare negli ambienti aperti, purché non distanti dai boschi e caratterizzati da una sufficiente disponibilità trofica (prato-pascoli a conduzione tradizionale); sono invece inadatti alla specie gli agro-ecosistemi intensivi.</p> <p>Le colonie riproduttive sono situate in edifici o in ambienti ipogei; individui isolati sono stati osservati in cavità arboree e cassette-nido.</p> <p>Alimentazione basata essenzialmente su Insetti catturati sulla superficie del suolo, principalmente Carabidi, in misura minore: larve di Lepidotteri, Grillotalpidi, Grillidi, Melolontini, Tettigonidi e Stafilinidi</p>

Avifauna

Specie di cui all'Allegato I Direttiva Uccelli.

ScientificName	Nome Italiano	Esigenze ecologiche
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Pagliarolo	Habitat: nidifica in zone acquitrinose con vegetazione alta ed arbusti sparsi. Favorisce i canneti con Carex ed Iris, mentre è meno frequente in fragmiteti e in boscaglie di Salici. Le paludi prescelte per la nidificazione sono solitamente aperte e perennemente allagate. Il nido è costruito vicino al terreno (in arbusti nascosti dall'erba alta) ed è posto tra gli steli ma, al contrario di altri Acrocefalini, non viene mai intrecciato ad essi. Alimentazione: si nutre soprattutto di Insetti, raccolti tra la vegetazione acquatica o su rami di cespugli o alberi che crescono nelle vicinanze delle paludi.
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Habitat riproduttivo: scava gallerie-nido in scarpate e rive franate di zone umide e corsi d'acqua; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci ed invertebrati acquatici (es. crostacei, larve di insetti); Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Anthus campestris</i>	Calandro	Specie di ambienti aperti di natura steppica, la nidificazione avviene in ambienti secchi ma non aridi, caratterizzati da copertura arborea scarsa o assente e vegetazione erbacea discontinua, quali pascoli degradati, garighe, dune costiere, aree agricole abbandonate ed ampi alvei di fiumi. Negli ambienti di nidificazione sono in genere presenti posatoi e piccole ondulazioni del terreno utilizzate per il canto. Vengono evitati i terreni in ripida pendenza e le aree rocciose o boscate. Nido sul terreno, nascosto da cespi erbacei. Nidificazione da metà maggio a luglio. normalmente una deposizione, talvolta due. Alimentazione: prevalentemente insettivoro, gli adulti ingeriscono anche una certa quantità di semi, soprattutto in inverno. Si alimenta sul terreno, con brevi corse alternate a rapidi voli per catturare prede aeree. Gli adulti catturano Ortotteri, Ditteri, Coleotteri, Odonati ed altro.
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	Habitat: Frequenta le aree montagnose delle Alpi, degli Appennini e delle isole. La nidificazione avviene su parete rocciosa, e alcuni casi di nidi su conifera e su leccio. La deposizione avviene a metà marzo-aprile e sono rare le covate di rimpiazzo. Vengono deposte 2 uova (raramente 1-4) a distanza di 3-5 giorni. La cova dura 42-45 giorni e la presenza dei nidiacei al nido dura 65-80 giorni e l'involto avviene a metà luglio. Alimentazione: La dieta include un'ampia varietà di prede (mammiferi, uccelli, talvolta rettili, occasionalmente pesci e insetti).
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti; Riproduzione: fine aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, anfibi,

		insetti ed altri invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	Specie non nidificante in Italia (in Europa nidifica nei paesi centro-settentrionali). Habitat migrazione e svernamento: zone aperte con vegetazione erbacea o pioniera (tundra, brughiera, steppe, zone umide), nel nostro Paese le aree di svernamento sono rappresentate dalle fasce costiere pianeggianti centro-meridionali, zone umide e ambienti prativi della Pianura Padana; Alimentazione: prevalentemente micromammiferi (soprattutto <i>Microtus</i> e <i>Apodemus</i>), ma anche mammiferi di dimensioni medio-piccole (donnole, ricci), in minor misura Chiroterri, uccelli, rettili, insetti; Fenologia: migratore, svernante
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	Habitat riproduttivo: paludi d'acqua dolce con canneti e abbondante vegetazione di cinta; arbustiva ed arborea; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: vegetali acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante (raro), svernante, migratore
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: marzo-maggio; Alimentazione: anfibi, pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, svernante, migratore, nidificante (raro)
<i>Burhinus oedipnemos</i>	Occhione	Specie tipica di ambienti aperti e asciutti, caratterizzati da terreni aridi o sterili, stepposi o desertici. Nidifica in aree aperte ed estese di pianura, adattandosi ai campi coltivati con colture che mantengano carattere di pianta bassa e rada durante tutta la stagione riproduttiva. La dieta della specie è composta prevalentemente di invertebrati terrestri e piccoli Vertebrati. Si alimenta preferenzialmente al crepuscolo e di notte, ma anche di giorno durante la stagione riproduttiva.
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	Habitat: frequenta principalmente la steppa, prediligendo le pianure aperte ed asciutte, i terreni elevati e terrazzati, le pendici e le terre ondulate delle colline ai piedi di rilievi montani, con terreno sabbioso o argilloso, talvolta anche roccioso e ghiaioso. Nidifica anche in prossimità di acque salate, lungo le coste marine (Corine 16) e sulle dune sabbiose (Corine 16.2), abitate da piante pioniere. Tollera abbastanza bene la presenza antropica, ma non nidifica mai molto vicino agli insediamenti umani. Nel periodo invernale raggiunge le pianure semidesertiche africane a sud del Sahara. Si nutre esclusivamente di semi durante tutto l'anno tranne che nel periodo riproduttivo, quando ad essi si aggiungono anche insetti. I giovani vengono alimentati esclusivamente con Invertebrati. Il cibo viene prelevato sul suolo o da piante di basso fusto.
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	Habitat riproduttivo: boscaglie e macchie con radure erbose, calanchi con copertura erbacea, prati aridi; retrodunali, incolti erbacei; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti; Fenologia: nidificante, migratore;
<i>Casmerodius albus</i> (<i>Egretta alba</i> / <i>Ardea alba</i>)	Airone bianco maggiore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore

<i>Chlidonias hybrida</i> (<i>C. hybridus</i>)	Mignattino piombato	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce, naturali o artificiali, ricche di vegetazione galleggiante (soprattutto lamineti a <i>Nymphaea alba</i>) e bordate da canneti come valli da pesca, casse di espansione, bacini di decantazione di zuccherifici e cave. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore, (nidificante in zone umide emiliano-romagnole)
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	Habitat: in Italia nidifica principalmente in risaie (novarese, vercellese); riproduzioni saltuarie si sono verificate in zone paludose aperte d'acqua dolce, naturali o artificiali. La popolazione nidificante in Italia ha subito nel corso degli ultimi decenni sensibili contrazioni dell'areale e degli effettivi, conseguenti alla perdita di habitat riproduttivo per l'introduzione delle nuove tecnologie di coltivazione del riso nelle zone occidentali della Pianura Padana. In tempi storici la specie nidificava in gran parte delle zone adatte interne e costiere delle regioni settentrionali. In migrazione frequenta anche laghi, fiumi a corso lento, lagune, saline ed estuari. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore
<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera	Durante le migrazioni e il periodo estivo ed invernale si alimenta in greti di torrente, piccole e grandi zone umide con acqua poco profonda e banchi di fango e/o sabbia emergenti, fossati con ristagni d'acqua, prati, medicaia. Casi di sosta prolungata sono avvenuti anche in aree con praterie arbustate e zone umide ripristinate su seminativi ritirati dalla produzione. Presente in Emilia Romagna in sosta durante le migrazioni e lo svernamento dal livello del mare a 100 metri di altitudine. Di indole diffidente è quasi sempre solitaria e nidifica a notevoli altezze sugli alberi nelle foreste o sulle pareti rocciose. Anche al di fuori del periodo riproduttivo è generalmente solitaria o in gruppi di pochi individui. La dieta è simile a quella della Cicogna bianca rispetto alla quale si ha però una maggiore prevalenza di pesci, che possono costituire fino al 78-100% dell'alimentazione dei pulli. Cattura insetti, anfibi, rettili di dimensioni ridotte, piccoli mammiferi ed uccelli (il contenuto stomacale di un giovane trovato morto ha rivelato la presenza di resti di <i>Anas crecca</i> e <i>Anas platyrhynchos</i>). In genere caccia in acque poco profonde, stanando le prede e colpendole con il becco. Specie nidificante in Italia. Nidifica in coppie isolate, su alberi e rocce. La deposizione avviene fra fine marzo e maggio. La longevità massima registrata risulta di 18 anni e 7 mesi.
<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, distese fangose, saline; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci e crostacei; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce e salmastra con formazioni a canneto (<i>Phragmitetum</i> , <i>Typhetum</i> , ecc.); Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli acquatici, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Circus</i>	Albanella	Nidificante irregolare in Italia. Habitat migrazione e

<i>cyaneus</i>	reale	svernamento: ambienti aperti, pascoli, coltivi, con fossati, prati, margini di zone umide costiere ed interne, zone golenali, canneti; Alimentazione: soprattutto piccoli mammiferi e Passeriformi, in minor misura rettili e invertebrati terrestri; Fenologia: svernante, migratore;
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	Habitat riproduttivo: campi di cereali, incolti erbacei, prati e canneti asciutti, canneti e incolti retrodunali e di retro scanni; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	Habitat riproduttivo: all'interno di cavità naturali ed artificiali (brecce di muri, cabine elettriche, cassette nido, ecc.) in aree agricole aperte, con alberi e siepi sparse; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti ed altri invertebrati terrestri di dimensioni medio-grandi; Fenologia: estivante (raro), nidificante (?), migratore
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	Habitat riproduttivo: coltivi a seminativo e prati con siepi sparse; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: semi, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	Specie non nidificante in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti erbosi con alberi e arbusti sparsi (coltivazioni estensive di bonifica, campagne coltivate con filari di alberi, incolti, zone umide; Alimentazione: soprattutto Passeriformi e altri piccoli uccelli, in minor misura micro mammiferi e insetti; Fenologia: migratore, svernante
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	Nidifica in nicchie e sporgenze di pareti rocciose della fascia appenninica ed anche in edifici e vari manufatti come torri degli acquedotti, silos, tralicci in pianura. Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta un'ampia gamma di ambienti purché ricchi di uccelli della taglia compresa tra un piccione e un passero. Nidifica in ambienti compresi tra il livello del mare e 1.500 m di altitudine. Specie generalmente solitaria o a volte in piccoli gruppi familiari, in migrazione può formare raggruppamenti di al massimo una decina d'individui. Volo con battute potenti e molto rapide ma piuttosto rigide; in volteggio tiene le ali piatte o leggermente sollevate a V. Caccia di norma in volo esplorativo ghermendo le prede in aria dopo inseguimenti o picchiate. Sfrutta molto le picchiate rapidissime. Talvolta ghermisce la preda anche sul terreno. Può fare eccezionalmente lo "spirito santo". Talvolta caccia in coppia con adeguate strategie. Specie altamente specializzata nella cattura di Uccelli. L'alimentazione è costituita occasionalmente anche da Chiroteri e piccoli mammiferi. Specie nidificante in Italia. Nidifica in ambienti rocciosi costieri, insulari ed interni. La deposizione avviene fra metà febbraio e inizio aprile, max. fine febbraio-marzo. Le uova, 3-4 (1-6), sono di color marroncino o crema con macchie rossastre o rosso-marroni piuttosto grandi. Periodo di incubazione di 29-32 giorni. La longevità massima registrata risulta di 17 anni e 4 mesi.
<i>Grus grus</i>	Gru	La gru cenerina o gru europea (<i>Grus grus</i> , Linneo, 1758) è un uccello che appartiene alla famiglia Gruidae. Questo uccello si può trovare nelle parti settentrionali dell'Europa e dell'Asia occidentale.

<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aquila minore	Nidifica in un'ampia varietà di ambienti, dalle aree forestate con chiari agli ambienti aperti con alberi sparsi, fino a 1600 m. Nidifica su alberi maturi. Habitat: La specie appare legata alla presenza di foreste. Evita tuttavia vaste superfici forestali omogenee, preferendo boschi misti interrotti da boscaglie, macchia e superfici aperte di varie estensioni. Predilige aree montane, ma anche collinari e, occasionalmente, di pianura. Sviluppo: Viene deposta una sola covata di 2 uova, raramente 1 o 3, a intervalli di 2 - 3 giorni. Le uova vengono incubate per 38 - 38 giorni dalla femmina. I nidiacei si involano dopo 50 - 55 giorni e divengono indipendenti 2 settimane dopo l'involto. Si nutre principalmente di Uccelli di piccole e medie dimensioni, di lucertole, piccoli mammiferi e occasionalmente insetti.
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in zone umide con acque salmastre o dolci e basse e con distese fangose; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, svernante irregolare
<i>Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)</i>	Gabbianello	Habitat: nidifica in varie zone climatiche. Le colonie sono localizzate in valli di fiumi, zone umide di pianura con vegetazione emergente e marcite. Frequenta per la nidificazione zone umide con estese marcite e brughiere, caratterizzate da <i>Menyanthes</i> , <i>Stratiotes</i> e <i>Juncus</i> . Altresì comunemente utilizzati sono i banchi sabbiosi o ciottolosi e le erbe basse confinanti con l'acqua. In periodo non riproduttivo frequenta ogni genere di zona umida, sia costiera che d'acqua dolce. Depone 2-3 uova, viene deposta una sola covata annua con possibilità di rideposizione in caso di perdita della prima nidata. Le uova sono incubate per 23-25 giorni. La schiusa è asincrona e origina pulli precoci e semi nidifughi. I nidiacei si involano dopo 21-24 giorni e divengono indipendenti dai genitori poco tempo dopo. Si alimenta prevalentemente di Insetti, Oligocheti, ragni e pesci, spaziando dagli organismi marini a quelli d'acqua dolce.
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, anfibi, piccoli pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Habitat riproduttivo: aree coltivate, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	Habitat riproduttivo: zone agricole, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	Frequenta pascoli magri disseminati di cespugli ed alberelli, brughiere ai margini dei boschi ed ampie radure solitamente in zone asciutte o ben drenate. Si nutre di insetti catturati nel terreno arido
<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro	In Italia è specie nidificante irregolare ed estremamente localizzata in alcuni siti delle Alpi lombarde. Habitat migrazione e svernamento: canneti, boschetti igrofili ed arbusteti allagati

		lungo corsi d'acqua e in zone umide d'acqua dolce; Alimentazione: invertebrati terrestri (soprattutto insetti), in autunno anche semi e piccoli frutti. Fenologia: migratore, svernante (raro)
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	Migratore, localmente nidificante. Nidifica in ambienti planiziali, collinari e di media montagna con ricca copertura boschiva e zone aperte destinate all'agricoltura e al pascolo. Mostra un particolare legame con le zone umide, sia bacini lacustri che corsi d'acqua di media e di grande portata. Si nutre di pesci morti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti.
<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	Durante l'intero corso dell'anno frequenta aree miste di campagna aperta alternata a zone alberate o moderatamente boscate. Meno legato del congenere Nibbio bruno alle aree antropizzate, predilige alimentarsi in zone steppiche e aperte. La dieta è estremamente varia e composta sia da prede catturate vive, che da carogne e rifiuti. Tende a nidificare sotto i 1000 m. Forma gruppi consistenti in periodo post-riproduttivo. Habitat: Frequenta preferenzialmente ambienti temperati e mediterranei, ma talvolta steppe boreali e isole oceaniche. Tollera un'ampia varietà climatica, dagli ambienti aridi agli umidi, nidificando in pianura o collina. Sovente nidifica in aree forestate a quote più elevate rispetto ai territori di caccia, caratterizzati da pianure incolte, prative, steppe, brughiere, coltivi. Caccia anche distante dal nido in vasti ambienti aperti e indisturbati. Ove le condizioni lo richiedano frequenta aree rocciose.
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, piccoli mammiferi acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, parzialmente svernante
<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	Specie estinta come nidificante in Italia, attualmente in corso un progetto di reintroduzione nella maremma toscana. Habitat migrazione e svernamento: zone umide costiere ed interne, lagune e stagni costieri, laghi artificiali; Alimentazione: esclusivamente a base di pesci che vengono pescati direttamente; Fenologia: migratore, svernante (raro)
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	Nidifica in alcuni dei lembi residui di foresta planiziale della pianura padano-veneta; inoltre nidifica preferibilmente in frustaie di latifoglie dal piano basale fino a 1600 m di quota. Si nutre soprattutto di insetti, anche se in inverno (ma non solo) non disdegna piccoli rettili e anfibi, uova, piccoli uccelli e piccoli mammiferi. È goloso anche di miele.
<i>Philomachus pugnax</i>	Combatente	Specie non nidificante in Italia (areale riproduttivo centro-europeo in marcata contrazione, mentre si estende ancora in maniera continua tra la Scandinavia e la Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: in inverno frequenta zone umide costiere, evitando però i litorali e le aree soggette a marea. Preferisce ambienti fangosi, come le saline, i margini delle valli da pesca, gli stagni retrodunali o altre zone umide relativamente riparate e ricche di sostanze organiche. In

		migrazione buona parte dell'attività trofica ha luogo su campi umidi e pascoli situati a distanze anche di decine di chilometri dalle zone umide che ospitano i siti di concentrazione notturna; frequentemente utilizzate anche le risaie. Alimentazione: invertebrati (larve ed adulti di insetti, anellidi, molluschi, piccoli crostacei) catturati in acqua bassa e su substrati limo-sabbiosi; Fenologia: migratore, svernante
<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, canneti; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, nidificante (tentativi)
<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	Specie non nidificante in Italia (nidifica nella tundra artico-continentale, artico-alpina o boreale e più limitatamente in torbiere e aree palustri di altitudine in zone temperate oceaniche). Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti con vegetazione erbacea bassa, come prati naturali e pascoli, ma anche campi con stoppie o arati. Nelle zone umide, si trova soprattutto in salicornieti di stagni retrodunali e in saline, dove evita le vasche totalmente prive di vegetazione; Alimentazione: invertebrati terrestri ed acquatici (lombrichi, coleotteri, aracnidi, molluschi), semi; Fenologia: migratore, svernante
<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	Habitat riproduttivo: paludi e acquitrini con vegetazione elofitica (canneti, cariceti, giuncheti), galleggiante e di cinta (cespugli igrofilo); Riproduzione: metà maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, vegetali; Fenologia: migratore
<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	Habitat riproduttivo: paludi e acquitrini con vegetazione elofitica (canneti, cariceti) e di cinta; (cespugli igrofilo); Riproduzione: fine maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, vegetali; Fenologia: migratore
<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, distese fangose, saline; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci e crostacei; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Sternula albifrons (Sterna albifrons)</i>	Fratricello	Habitat riproduttivo: saline, spiagge, aree fangose temporanee, dossi privi di vegetazione in; lagune salmastre; Riproduzione: maggio (giugno)-luglio (agosto); Alimentazione: pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	Specie non nidificante in Italia (nidifica in una fascia continua a Nord del 50° parallelo dalla Scandinavia alla Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: zone umide interne e costiere, stagni, rive dei corsi d'acqua, lagune, foci fluviali, allagamenti temporanei anche con relativamente elevato grado di copertura vegetale; Alimentazione: insetti e piccoli invertebrati; Fenologia: migratore; svernante (occasionale)

Erpetofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato	Le esigenze ecologiche di questa specie variano durante il ciclo vitale in quanto depone le uova in stagni (acque ferme) con acqua non inquinata e con presenza di vegetazione, successivamente abbandona l'ambiente acquatico e vive a

		terra durante l'estate e l'autunno, sverna poi fuori dall'acqua nascosto in luoghi umidi nel terreno (sotto pietre, cavità, fessure anche di alberi).
--	--	---

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Barbus plebejus</i> □	Barbo	Il barbo è una tipica specie di fondo, reofila, ed occupa i tratti medio-superiori dei fiumi planiziali. E' la specie tipica e caratterizzante i tratti di corso d'acqua denominati "zone a ciprinidi reofili", caratterizzati da acque limpide, veloci ed ossigenate, con substrato ciottoloso e ghiaioso, ma talora è rinvenibile con popolazioni anche abbondanti nei tratti pedemontani dei fiumi e torrenti alpini (zone "a trota marmorata e temolo") e, soprattutto nei corsi d'acqua appenninici, nelle zone "a trota fario". A valle può sconfinare nelle "zone a Ciprinidi limnofili", dove occupa gli ambienti a corrente più vivace . Secondo Gandolfi et al. (1991) la riproduzione avviene tra la metà di maggio e la metà di luglio. Dopo una migrazione verso i tratti superiori dei corsi d'acqua, i riproduttori raggiungono tratti con acque a media profondità e con substrato ciottoloso e ghiaioso; qui le femmine depongono le uova, fecondate da più maschi. Uno studio effettuato su campioni di una popolazione del rio Valsoglia, in provincia di Torino (Ronco et al., 1987), dove <i>Barbus plebejus</i> vive in simpatria con <i>Barbus meridionalis</i> , ha evidenziato una dieta carnivora, composta esclusivamente da larve di insetti, con predominanza di Tricotteri ed Efemerotteri. Appare più probabile che la dieta sia integrata con crostacei, anellidi e piccoli pesci.
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite	Specie bentonica di piccola taglia (generalmente non supera i 12 cm), il cobite vive in acque limpide e poco veloci, con fondale sabbioso o melmoso, è prevalentemente attivo nelle ore notturne mentre durante il giorno passa la maggior parte del tempo infossato nel substrato. La maturità sessuale è raggiunta in entrambi i sessi a due anni e, nella Pianura Padana, la stagione riproduttiva si estende da maggio a luglio. I popolamenti più cospicui si ritrovano nei corsi d'acqua d'alta pianura a cavallo tra la zona dei ciprinidi reofili e quella dei ciprinidi a deposizione fitofila. L'alimentazione è costituita prevalentemente da microrganismi e da frammenti di origine vegetale.
<i>Protochondrostoma</i>	Lasca	la lasca è una tipica specie reofila e gregaria, ed

<p><i>genei</i> □ / <i>Chondrostoma genei</i></p>		<p>occupa i tratti medio-superiori dei fiumi planiziali e dei loro affluenti. E' una delle specie caratterizzanti i tratti di corso d'acqua denominati "zone a ciprinidi reofili", caratterizzati da acque limpide, veloci ed ossigenate, con substrato ciottoloso e ghiaioso. Talora è rinvenibile con popolazioni anche abbondanti nei tratti pedemontani di fiumi e torrenti alpini, nelle zone "a trota marmorata e temolo" e, soprattutto nei corsi d'acqua appenninici, nelle zone "a trota fario". A valle può sconfinare nelle "zone a Ciprinidi limnofili", dove occupa gli ambienti a corrente più vivace. La riproduzione avviene nel periodo primaverile. I riproduttori compiono brevi migrazioni per portarsi in tratti di fiumi e torrenti con bassi fondali, corrente vivace e substrato ciottoloso e ghiaioso, dove avviene la deposizione. La dieta è onnivora. La lasca ha abitudini alimentari simili a quelle del barbo, specie con cui spesso convive. Lo spettro trofico comprende larve di insetti, crostacei, molluschi, anellidi e componenti vegetali.</p>
<p><i>Telestes muticellus</i> / <i>Leuciscus soufia</i></p>	<p>Vairone</p>	<p>Habitat: il vairone è un tipico Ciprinide reofilo, moderatamente frigofilo, diffuso e talora molto abbondante in laghi ed in fiumi, torrenti e canali, anche di piccole dimensioni, con acque correnti e ben ossigenate e substrato ciottoloso. la riproduzione avviene nel periodo tardo primaverile. La deposizione avviene in tratti a bassa profondità e corrente vivace. Alimentazione: la dieta è onnivora, con una componente animale costituita da macroinvertebrati bentonici, insetti alati ed aracnidi, ed una componente vegetale costituita soprattutto da alghe epilitiche.</p>

Invertebrati

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<p><i>Lycaena dispar</i></p>		<p>Habitat: la specie è legata ad ambienti aperti, con vegetazione erbacea alta da 40 cm a 1.5 m. I biotopi preferiti sono rappresentati da paludi e marcite, ma si rinviene anche in vicinanza di ruscelli o in prati soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo, purché siano sempre presente fasce di vegetazione palustre. Le associazioni vegetali dei biotopi di <i>Lycaena dispar</i> sono riferibili al <i>Phragmition</i> e al <i>Magnocaricion</i>. Sviluppo: l'uovo schiude in circa una settimana. Alimentazione: le piante alimentari dei bruchi appartengono al genere <i>Rumex</i>. Più raramente vengono utilizzati <i>Polygonum</i> spp. e <i>Iris</i> spp. Gli adulti</p>

		si alimentano su svariate specie vegetali, tra cui <i>Lythrum salicaria</i> , <i>Pulicaria dysenterica</i> , <i>Eupatorium cannabinum</i> , <i>Cirsium arvense</i> .
<i>Lucanus cervus</i>	Cervo volante	Habitat: boschi di quercia e di castagno, talora, sui tronchi e sui rami dei salici e dei gelsi. Vola attivamente nelle ore crepuscolari. Le uova sono deposte ai piedi degli alberi ed in un primo tempo le larve si nutrono di humus poi penetrano nel tronco; in genere però scavano le loro gallerie nelle ceppaie rimaste nel suolo. Il loro sviluppo richiede sino ai cinque anni, alla fine dei quali si trasformano in pupa dentro una sorta di bozzolo fatto cementando detriti di legno ed escrementi propri, talora all'interno di una nicchia preparata nel terreno. Alimentazione: gli adulti si nutrono della linfa che cola dalle screpolature delle piante. Le larve sono xilofaghe.
<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume	La specie viene segnalata come un buon indicatore della qualità dell'acqua. In ogni caso tutte le popolazioni riferibili al complex sono sensibili all'inquinamento organico, che abbassa i livelli di ossigeno disciolto, ed in particolare alle alterazioni causate da pesticidi. Specie onnivora, sa studi in laboratorio risulta che gli immaturi sono maggiormente orientati alla dieta carnivora, mentre gli adulti tendono maggiormente ad alimentarsi di detrito organico, inclusi residui di legno marcio. La componente animale è comunque importante in ogni stadio di vita.
<i>Euplagia quadripunctaria</i> *	Falena dell'Edera.	Habitat: la specie si rinviene nei boschi mesofili; nella regione mediterranea più spesso in valli strette e delimitate da rilievi con pendii scoscesi, con corsi d'acqua perenni e formazioni boschive continue. Molti biotopi sono caratterizzati da un microclima più fresco e umido rispetto alle aree circostanti. Gli adulti hanno costumi soprattutto notturni; passano la giornata nel fitto della vegetazione, spesso nei grossi cespugli creati dai rami fertili dell'edera. Le femmine depongono verso l'inizio di settembre. Le larve emergono dopo 8-15 giorni e si alimentano per breve tempo, poi entrano in ibernazione. Lo stadio di crisalide dura circa un mese, l'immagine emerge tra giugno e agosto, più spesso a luglio, secondo l'altitudine e le stagioni. Alimentazione: i bruchi si alimentano su varie piante, tra cui Rosacee, <i>Platanus orientalis</i> , <i>Vitis</i> , <i>Morus</i> , , <i>Lonicera</i> , <i>Rubus</i> , <i>Corylus</i> ecc.

3.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PARAMETRI

3.2.1 Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito indicati.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari. Quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Per tutte le specie di chiropteri il parametro è la presenza di una colonia riproduttiva, e la soglia di criticità è la mancata riproduzione per due anni consecutivi.

Per il lepidottero *Lycaena dispar* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di piante nutrici. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *L. dyspar* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% della superficie occupata dalle piante nutrici.

Per i coleottero *Lucanus cervus* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di habitat con specie necessarie per lo sviluppo, e/o anche esemplari non associati in comunità. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% di ettari degli habitat utilizzati.

Per la falena *Euplagia quadripunctaria* *, sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di habitat con specie necessarie per lo sviluppo, oltre che la presenza di edera per come habitat di rifugio per gli adulti. Le soglie di criticità sono la diminuzione della consistenza della popolazione confermata per due anni consecutivi e/o la riduzione del 50% degli ettari di habitat utilizzati.

Per il *Triturus carnifex* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o diminuzione, senza recupero, per due anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cioè non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

3.3 VERIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DI HABITAT E SPECIE

Nei capitoli 2.4.1 Inventario dei livelli di tutela del sito, 2.4.2 Inventario degli strumenti di pianificazione e 2.4.3 Inventario della Normativa vigente, è stata realizzata una disamina dei livelli di tutela, pianificazione e vincoli che riguardano il sito, e che risulta inevitabilmente lunga e complessa.

In considerazione di quanto esposto nei sopracitati capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso.

3.4 VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2013.

Habitat

Tabella 8: valutazione dello stato di conservazione.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Valutazione globale
3130	Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)	C
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.	B
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	B
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	B
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i>	C
3270	<i>Chenopodietum rubri</i> dei fiumi submontani	C
6110	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	B
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	B
6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	C
91AA	Boschi orientali di quercia bianca	B
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	B
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	A

Flora

Valutazione dello stato di conservazione dell' *Anacamptis pyramidalis*:B

Mammiferi

Valutazione dello stato di conservazione *Myotis myotis*:B

Avifauna

Tabella 9: valutazione dello stato di conservazione.

ScientificName	Nome Italiano	Valutazione Globale
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Pagliarolo	B
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	B
<i>Anthus campestris</i>	Calandro	B
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	B
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	B
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	B
<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	B
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	B
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	B
<i>Burhinus oediconemus</i>	Occhione	B
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	B
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	B
<i>Casmerodius albus</i> (Egretta alba / Ardea alba)	Airone bianco maggiore	B
<i>Chlidonias hybrida</i> (C. hybridus)	Mignattino piombato	B
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	B
<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera	B
<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	B
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	B
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	B
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	B
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	B
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	B
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	B
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	B
<i>Grus grus</i>	Gru	B
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aquila minore	B
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	B
<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Larus minutus)	Gabbianello	B
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	B
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	B
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	B
<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	B
<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro	B
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	B
<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	B
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	B
<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	B
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	B
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	B
<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio	B
<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	B
<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	B

Porzana porzana	Voltolino	B
Sterna hirundo	Sterna comune	B
Sternula albifrons (Sterna albifrons)	Fratricello	B
Tringa glareola	Piro piro boschereccio	B

Erpetofauna

Tabella 10: valutazione dello stato di conservazione..

Nome	Valutazione Globale
<i>Triturus carnifex</i>	B

Ittiofauna

Specie	Valutazione Globale
<i>Barbus plebejus</i> □	B
<i>Cobitis taenia</i>	B
<i>Protochondrostoma genei</i> □ / <i>Chondrostoma genei</i>	B
<i>Telestes muticellus</i> / <i>Leuciscus souffia</i>	B

Invertebrati

Tabella 11: valutazione dello stato di conservazione.

Nome	Valutazione Globale
<i>Lycaena dispar</i>	B
<i>Lucanus cervus</i>	B
<i>Austropotamobius pallipes</i>	B
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	B

4 MINACCE

Per gli habitat le minacce individuate sono

1670 Disboscamento senza reimpianto - riduzione superfici boschive

3000 Estrazione di sabbia o ghiaia

7015 Riduzione qualità acqua nelle zone umide

8030 Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere

9000 Erosione

9100 Interramento

9500 Evoluzione della biocenosi (Processi naturali)

9200 Inaridimento

Mammiferi-Chiroteri
7061 inquinamento luminoso

Avifauna,

9655 Predazione di nidi e uova da parte di cinghiali
2430 intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo
1011 Riduzione superfici permanentemente inerbite
9655 Predazione di nidi e uova da parte di cinghiali
2430 intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo
1011 Riduzione superfici permanentemente inerbite
1605 Taglio boschi in periodo riproduttivo
1004 Trinciature e sfalci di superfici erbose in periodo riproduttivo
1010 Modifica delle pratiche colturali
1011 Riduzione superfici permanentemente inerbite
2431 bracconaggio
1605 taglio boschi in periodo riproduttivo
2430 intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo

Erpetofauna,

Triturus carnifex

8030 riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere
9660 antagonismo dovuto all'introduzione di specie (animali)
9661 antagonismo dovuto all'introduzione intenzionale o accidentale di specie aliene (animali)

Invertebrati

Lucanus cervus

1660 rimozione piante morte o morienti
1662 riduzione alberi maturi e ceppaie
1670 disboscamento senza reimpianto - riduzione superfici boscoso

*Euplagia quadripunctaria**

1670 disboscamento senza reimpianto - riduzione superfici boscoso
1650 pulizia sottobosco

Austropotamobius pallipes

7010 inquinamento dell'acqua
7012 eutrofizzazione delle acque a causa di fertilizzanti
9540 invasione di una specie
9660 antagonismo dovuto all'introduzione di specie (animali)

Le minacce sopra elencate nella tabella sottostante sono state analizzate ed hanno condotto alla elaborazione delle Misure specifiche di cui al capitolo 6.

5 OBIETTIVI

L'obiettivo generale è il mantenimento, o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora a cui il sito è dedicato.

A tale scopo è utile riportate alcune definizioni della Direttiva habitat Art. 1, relative ai concetti di "conservazione" e "soddisfacente".

a) *“Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).*

e) *Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.*

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando

— la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

— la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

— lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

i) *Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;*

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

— i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

— l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

— esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.”

6 STRATEGIA DI CONSERVAZIONE

6.1 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE

Con Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 (B.U.R. n. 303 del 17.10.13) sono state approvate le "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" che sostituiscono le precedenti Misure di Conservazione e sono inoltre valide sia per le ZPS sia per i SIC. Pertanto sul sito valgono le sopracitate Misure generali di conservazione e le misure specifiche del sito.

Vedasi allegato

6.2 NORME PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In funzione degli habitat e delle specie e relative minacce individuate non si riscontra la necessità di restrizioni della tabella E sottoriportata.

Tab. E della DGR 1191 del 30/07/2007, pubblicata sul BUR E.R. n. 131 del 30/08/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04".

Tab. E – Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi
1. Interventi edilizi classificati di manutenzione ordinaria (art.4 lett. a) e b) della L.R. n.31/02) e gli interventi edilizi riguardanti opere interne
2. Interventi edilizi classificati di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia (art. 8 lett. a), b) c), d), e), f), i) e l) della L.R. n. 31/02) che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20%. Rientrano in questa tipologia di interventi esenti dalla procedura di valutazione di incidenza anche quelli relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole, nel caso in cui, pur modificandone la destinazione d'uso, possono essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa e quelli di cui all'art.26, commi 6 e 7, della L.R. n.31/02
3. Interventi edilizi d'altra tipologia, già previsti nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) a condizione che la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative
4. Interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera comunicate a conclusione lavori all'Ente che ha approvato il progetto
5. Interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o d'ubicazione
6. Interventi d'utilizzazione e miglioramento dei boschi, a condizione che interessino superfici inferiori a 1,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna (come definite dal Piano forestale regionale) e che siano già assoggettati alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)
7. Interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici inferiori ai 3 ha
8. Interventi già previsti nei Piani d'Assestamento Forestale, purché la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative
9. Interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/05, previa comunicazione d'inizio lavori all'Ente gestore del sito Natura 2000, il quale potrà proporre specifiche misure di

mitigazione ed effettuerà la valutazione d'incidenza ex-post
10. Interventi già normati con specifici disciplinari tecnici di cui al paragrafo 5.1 della presente direttiva, a condizione che la valutazione d'incidenza del disciplinare tecnico di riferimento abbia avuto esito positivo
11. Interventi attuativi delle Misure previste nell'Asse 2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 (valutazione di incidenza del PRSR già effettuata con Determinazione regionale n. 17225 del 1/12/06), ad esclusione degli interventi attuativi della Misura 221 "Imboschimento dei terreni agricoli"
12. Pratiche agricole e zootecniche ricorrenti, compresi gli interventi su aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione d'elementi naturali e seminaturali presenti in loco (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc.)
13. L'attività venatoria, purché la valutazione d'incidenza del Piano Faunistico-Venatorio abbia dato esito positivo
14. L'attività di raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco
15. Interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che n'osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione
16. Tipologie d'interventi vari, purché il piano di gestione del sito Natura 2000 le indichi tra quelle che non determinano incidenze negative significative sul sito stesso

7 MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI

Il monitoraggio ha come obiettivo la verifica dello stato di conservazione di habitat e specie, ciò consente di verificare l'efficacia delle misure e definire eventuali misure e/o azioni correttive. Infine, solo in ordine di elencazione, permette di far fronte all'obbligo a norma dell'Art. della Direttiva Habitat 92/43 per cui *“Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.”* La Commissione, basandosi sulle relazioni trasmesse dagli stati membri elabora poi una relazione globale, a norma dell'Art. 17 della direttiva Habitat. La prima relazione di questo tipo è stata pubblicata il 13.7.2009 “COM(2009) 358 definitivo. *Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat riferimento dal 2001 al 2006.*”

Dalla succitata relazione è emerso che molti stati membri per quanto riguarda lo stato di conservazione di habitat e specie hanno comunicato “sconosciuto”. Inoltre è emerso un secondo elemento estremamente importante, ovvero che anche quando i dati sono disponibili spesso esistono problemi che nascono dal modo in cui sono presentati o con cui sono stati raccolti. (<http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/chapter2>) “Even when data are available there are often problems arising from differing means of presenting the data or the way in which it has been collected.”

Per quanto sopra esposto si ritiene che il monitoraggio dovrebbe essere standardizzato a livello Nazionale od almeno a livello Regionale, definendo chiaramente una metodologia univoca a cui tutti gli operatori devono obbligatoriamente uniformarsi, realizzando poi anche appositi workshop informativi per il personale degli Enti Gestori dei siti Natura 2000 ed i relativi specialisti coinvolti.

Ciò premesso in assenza di una metodica uniforme, indicatori inclusi, si individua comunque un monitoraggio che tiene conto della tempistica e degli indicatori di cui al capitolo 3.2. Individuazione degli indicatori e relativi parametri.

Lo schema di monitoraggio è riassunto nella scheda di Tabella 12, in cui si fornisce anche una data di inizio di monitoraggio in funzione dello stato di aggiornamento e delle presenti misure specifiche di conservazione.

Tabella 12: schema di monitoraggio con tempistica ed indicatori per la verifica dell'efficacia delle azioni.

	Data inizio monitoraggio	Durata minima del monitoraggio
Habitat - tutti	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno
Mammiferi	Dopo un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Due anni per verificare eventuali colonizzazioni del sito.
Avifauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno
Erpetofauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti	Due anni

	misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	
Ittiofauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno
Invertebrati	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno

8 ELABORATI ED ALLEGATI TECNICI DELLE MISURE

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE,
 CARTOGRAFIA
 Formulario del sito aggiornato

9 BIBLIOGRAFIA

- AER, 1991. Rivista mensile del Servizio Meteorologico Regionale dell'Emilia Romagna, numero 10/1991, Bologna.
- Camera di Commercio Parma, 2013. Indagine sulle piccole e medie imprese 2° trimestre 2013. Congiuntura economica parmense.
- Camera di Commercio di Parma, 2013. Primo rapporto sull'economia di Parma nel 2012. Camera di Commercio di Parma.
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) <http://www.isprambiente.gov.it>.
- Piano delle Attività estrattive, variante 2012 del Comune di Traversetolo, Studio di Geologia Stefano Castagnetti. Relazione tecnica.
- PTCP, 2008. Relazione e Norme al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Parma.
- Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat riferimento dal 2001 al 2006. COM(2009) 358 definitivo.
- Unioncamere, 2012. Rapporto 2012 sull'economia della provincia di Parma. Unioncamere, Regione Emilia Romagna.
- Unioncamere 2010. Rapporto 2010 sull'economia Regionale. Unioncamere, Regione Emilia Romagna.
- Unioncamere, 2013. Rapporto 2013 sull'economia Regionale. Unioncamere, Regione Emilia Romagna.
- Viganò L, Arillo A, Bottero S, Massari A, Mandich A (2001). First observation of intersex cyprinids in the Po River (Italy). Science of the Total Environment 269, 189-194.